

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1999

	PAG.		PAG.		
Calzavara	4-27549	28500	Baccini	4-27559	28507
Santori	4-27550	28501	Russo	4-27560	28508
Fiori	4-27551	28501	Napoli	4-27561	28512
Gazzara	4-27552	28502	Napoli	4-27562	28513
Marino	4-27553	28502	Napoli	4-27563	28513
Aloi	4-27554	28503	Napoli	4-27564	28514
De Cesaris	4-27555	28505	Procacci	4-27565	28514
Borghesio	4-27556	28505			
Lucchese	4-27557	28506	Apposizione di una firma ad una inter-		
Martinat	4-27558	28506	rogazione		28514

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

in data 10 dicembre 1999, il Consiglio dei ministri ha deliberato il proseguimento e completamento della rampa di accesso al parcheggio del Gianicolo;

durante gli scavi per la realizzazione dell'opera sono stati rinvenuti reperti archeologici con affreschi murari policromi risalenti al II secolo dopo Cristo;

le vestigia potrebbero appartenere alla Domus di Agrippina, poi appartenuta ed ampliata dagli imperatori Caligola e Nerone;

è in corso un'indagine giudiziaria in merito alla vicenda dei reperti archeologici, probabilmente provenienti dal suddetto cantiere, rinvenuti in una discarica pubblica;

la prosecuzione dell'opera determina lo « smontaggio », il trasferimento e la nuova collocazione dei reperti in altro sito;

la « decontestualizzazione » dei reperti, di fatto, determinerebbe la rottura di un aspetto fondamentale di salvaguardia del bene archeologico, ovvero l'unitarietà dell'opera, che manterrebbe il suo più profondo significato culturale solo se mantenuta nella sua posizione, correlazione e localizzazione originaria;

la sovrintendenza ha espresso parere contrario alla rimozione delle strutture murarie antiche;

il Consiglio dei ministri del 3 dicembre 1999 aveva opportunamente deciso un approfondimento tecnico scientifico e procrastinato la decisione sull'opportunità di continuare i lavori di scavo;

nel Consiglio dei ministri del 10 dicembre 1999, in cui è stata decisa, invece,

la continuazione dell'opera, si è registrato il parere contrario di esponenti del Governo, compreso il Ministro per i beni e le attività culturali;

da dichiarazioni fatte da esponenti di Governo risulta che non siano state adeguatamente valutate proposte alternative, che pure erano state presentate ed esaminate positivamente in apposita riunione presso il ministero dei lavori pubblici, presieduta dal sottosegretario di Stato, onorevole Gianni Mattioli;

non sono state esplicitate dal Governo le motivazioni per le quali le soluzioni alternative che erano state presentate, anche da associazioni come Italia Nostra, siano state scartate;

la decisione assunta dal Governo ha sollevato una forte critica in esponenti del mondo della cultura e dell'ambientalismo, nelle associazioni che da sempre si battono per la salvaguardia del patrimonio culturale del nostro Paese;

tale decisione rischia di ledere l'immagine, anche internazionale, dell'Italia e può rappresentare un precedente assai grave anche per il futuro, per la salvaguardia dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese;

appaiono necessari un maggior approfondimento e una più attenta valutazione delle soluzioni alternative proposte al prosieguo degli scavi e alla rimozione dei reperti dal sito;

impegna il Governo:

a riconsiderare la decisione assunta dal Consiglio dei ministri del 10 dicembre 1999 e, pertanto, a disporre una immediata sospensione dei lavori di completamento dell'opera in questione;

vista, tra l'altro, la rilevanza della questione, a riferire in Parlamento prima di ogni ulteriore decisione, illustrando presso le competenti commissioni parlamentari le soluzioni presentate dagli orga-

nismi tecnici, dalle associazioni e le valutazioni in merito della Sovrintendenza.

(1-00421) « Bertinotti, De Cesaris, Giordano, Malentacchi, Vendola, Nardini, Boghetta, Lenti, Bonato, Cangemi, Edo Rossi, Valpiana, Mantovani ».

La Camera,

premessi che:

la Comunità europea sta progressivamente attuando politiche volte a ridurre le disparità di trattamento e la concorrenza sleale favorendo, quindi, la libera circolazione delle merci e la libera concorrenza di mercato, promuovendo, parallelamente, soprattutto la tutela della salute e della sicurezza del consumatore;

la politica agroalimentare dipende, oramai, quasi integralmente, dalle scelte adottate da Bruxelles, e, in seguito, recepite ed attuate dagli stati membri;

molte disposizioni del Trattato di Amsterdam sono volte ad una maggiore protezione del consumatore ed è in tale contesto che viene ad inserirsi il Piano d'azione per la politica dei consumatori 1999-2000;

uno degli obiettivi fondamentali di tale politica è quello di individuare legami tra gli interessi del consumatore e quelli della filiera produttiva, in un'ottica di piena e costruttiva cooperazione;

il 30 aprile 1997 la Commissione europea ha adottato il cosiddetto « Libro Verde » sui principi generali della legislazione in materia alimentare, tra i cui obiettivi fondanti compaiono un miglioramento dell'igiene e della sicurezza dei prodotti alimentari e l'aumento della concorrenzialità dell'industria alimentare;

si è svolto in questi giorni negli Stati Uniti il vertice WTO, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Paesi appartenenti a tale organizzazione, per ricercare un accordo sulla liberalizzazione del commercio mondiale;

il mancato accordo in seno al WTO è dipeso dalle contrastanti posizioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea in materia di sicurezza alimentare e di tutela delle produzioni tipiche;

la tendenza alla globalizzazione dei mercati, senza opportuni vincoli che tutelino le produzioni nazionali, indebolirebbe gradualmente ed irreversibilmente il tessuto economico italiano ed europeo a favore esclusivamente delle grandi multinazionali;

impegna il Governo:

a ricercare, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie, un giusto equilibrio per lo sviluppo della filiera agroalimentare nazionale e della tutela delle produzioni tipiche locali, contrapponendosi alle posizioni estremiste tendenti alla formazione di un sistema di mercato anche per il comparto agricolo;

ad intervenire presso la Comunità europea per chiedere la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione europea in materia di prodotti alimentari, riducendo così i numerosi e pressanti oneri, burocratici e non, che opprimono e limitano il settore agroalimentare, nel pieno rispetto dei diritti del consumatore;

a tutelare effettivamente le produzioni tipiche e di qualità che, pur non incidendo particolarmente in termini di valore, sono tuttavia determinati in termini di conservazione di aspetti importantissimi e della civiltà dei popoli europei e delle realtà locali.

(1-00422) « Pezzoli, Carlo Pace, Lembo, Polizzi, Napoli, Giovanni Pace, Berselli, Porcu, Ascierio, Amoruso ».

La Camera,

premessi che:

Silvia Baraldini, attivista della *Revolutionary Armed Task Force*, arrestata negli Usa nel 1982, venne condannata nel 1984 a 43 anni di pena detentiva per avere

partecipato alla progettazione ed all'esecuzione di una rapina, oltre che per atti di terrorismo;

nell'intervista resa al *Corriere della Sera*, pubblicata il 24 agosto 1999, la predetta Baraldini affermava: « il Governo italiano ha pagato da oltre due anni quella multa al Parole Board. La prova è la ricevuta di cui anch'io possiedo una copia, purtroppo rimasta insieme al resto della mia roba nella cella in Connecticut »;

la pena pecuniaria in questione prevedeva il pagamento da parte della Baraldini di una somma pari a 50.000 dollari;

nei giorni successivi all'intervista la signora Baraldini rientrava in Italia, per finire di scontare la pena inflittale, con un aereo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui utilizzo è costato allo Stato oltre 350 milioni;

il Ministro Diliberto, inoltre, riteneva opportuno accompagnare con l'auto di istituto la madre della signora Baraldini all'aeroporto;

risulta da notizie pubblicate da organi di informazione (*La Stampa* - 8 dicembre 1999) che effettivamente il Governo italiano pagò parte della pena pecuniaria inflitta alla Baraldini utilizzando il fondo a disposizione per l'assistenza dei nostri connazionali all'estero;

più in particolare, è certo che la spesa in questione venne autorizzata dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero degli affari esteri e riportata - senza specificarne le finalità - nel bilancio della Farnesina 1997 (capitolo 3532);

il Governo italiano ha sistematicamente omesso di rispondere ai numerosi atti di sindacato ispettivo riguardanti la questione più sopra prospettata;

ad oggi solamente la Farnesina, tramite lanci di agenzia, ha ammesso di avere contribuito al pagamento della pena pecuniaria comminata alla Baraldini evidenziando che furono concessi « un sussidio e

un prestito con impegno di restituzione per un importo complessivo pari a 25.000 dollari Usa »;

in questa vicenda si è registrata una inaccettabile omissione di verità nei confronti del Parlamento, una commistione indubbia tra interessi privati e risorse pubbliche, una confusione incredibile tra logiche di governo e finalità istituzionali da un lato, e comportamenti settari e finalità di parte dall'altro;

non è dato di capire con quale coraggio la Farnesina possa sostenere che l'erogazione del contributo in questione sia avvenuto « in un quadro di ordinaria e corretta gestione amministrativa » (Agenzia Ansa 8 dicembre 1999, ore 20,29);

il Parlamento non può non censurare ogni comportamento che consideri, di fatto, lo Stato come cosa propria da strumentare verso interessi particolari, soprattutto in capitoli di spesa opportunamente votati al sostegno dell'emigrazione italiana;

bisogna esprimere censura e riprovazione morale, ancor prima che politica, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della giustizia corresponsabili di siffatti comportamenti,

impegna il Governo

a riferire al più presto in Parlamento in merito alla vicenda esposta.

(1-00423) « Foti, Selva, Gasparri, Migliori, Nania, Benedetti Valentini, Mazzocchi, Anedda, Armaroli, Berselli, Carlesi, Franz, Landi, Menia, Savarese, Zaccchera ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

in relazione ad una serie di decisioni in materia scolastica in corso di attuazione

nella provincia autonoma di Trento, in particolare l'interrogante fa presente che:

a) con la delibera n. 6929 del 14 ottobre 1999, la giunta della provincia autonoma di Trento ha inteso dare attuazione al regolamento per l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. All'articolo 2, comma terzo, di tale deliberazione si afferma di voler creare « un sistema integrato al quale concorrono le scuole a carattere statale (e) le scuole ed istituti legalmente riconosciuti, parificati e pareggiati (...) sostenendo la libertà di scelta (...) delle famiglie ». A tal proposito occorre osservare che:

1) l'articolo 33, terzo comma della Costituzione contiene una riserva di legge: non è pertanto possibile regolare con un atto normativo secondario (regolamento) la materia della parità tra le scuole pubbliche e le scuole private;

2) l'articolo 33, secondo comma, della Costituzione pone un divieto perentorio all'erogazione di denaro pubblico a favore delle scuole private. Il regolamento provinciale prevede invece la possibilità di concedere ulteriori finanziamenti rispetto alla legge provinciale n. 29 del 1990 (quest'ultima affermazione trova riscontro nella dizione « sostenendo la libertà di scelta delle famiglie »);

b) l'articolo 3 del regolamento provinciale impone la predisposizione del progetto d'istituto, mentre il corrispondente articolo 3 del regolamento statale fa riferimento al POF. Il progetto d'istituto pone l'accento prevalentemente sugli aspetti educativi; il POF sottolinea maggiormente gli aspetti progettuali e culturali. Insistere particolarmente sugli aspetti educativi « vincolanti » costituisce un serio pericolo per la libertà d'insegnamento ed uno snaturamento della funzione primaria dell'istituzione scolastica. Oltre a questo l'articolo 3, terzo comma, attribuisce il potere di approvare il progetto d'istituto al consiglio d'istituto (o di circolo), « sulla base delle proposte del collegio dei docenti ». Dal contesto letterale emerge quindi che il

collegio docenti può soltanto formulare un parere obbligatorio, ma non vincolante.

L'attuale composizione del consiglio d'istituto (o di circolo) può determinare maggioranze tali da porre la componente docente in minoranza; se ciò si verifica viene, di fatto, sminuita la « funzione docente », espressione della libertà d'insegnamento garantita dalla Costituzione;

c) il regolamento è inoltre caratterizzato da connotazioni di tipo ideologico (ad esempio il recepimento del principio di sussidiarietà, notoriamente uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa cattolica). L'istruzione pubblica non può in alcun modo essere espressione di istanze dottrinarie, ma deve ispirarsi al pluralismo ed al rispetto delle diversità anche confessionali;

d) mentre l'articolo 4 del regolamento statale impone, in coerenza con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro il recupero delle riduzioni orarie soltanto per motivi inerenti alla didattica, l'articolo 4 del regolamento provinciale obbliga i docenti a recuperare le riduzioni orarie dipendenti da cause di forza maggiore (ad esempio trasporti) e comunque per motivi non contrattuali. L'orario di lavoro non è materia regolamentare, ma è esclusiva competenza contrattuale ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola che deve essere applicato anche in Trentino ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 433 del 1996 dichiara che ogni variazione dovuta a cause esterne alla volontà dei contraenti non può costituire causa di recupero o di modifica quantitativa. Per questo, sommarariamente, il richiamo regolamentare è evidentemente illegittimo. Inoltre:

1) il recupero provoca di fatto la disintegrazione dell'impianto fondamentale del contratto nazionale (viene meno la distinzione tra attività d'insegnamento, attività funzionali, attività aggiuntive-volontarie, remunerate con compenso aggiuntivo);

2) conferisce di fatto maggiori poteri altamente discrezionali al capo

d'istituto, modificandone con questo lo stato giuridico;

3) separa il corpo docente trentino dal corpo docente del restante territorio nazionale, modificando lo stato giuridico degli insegnanti in violazione del comma 4, articolo 1 del decreto legislativo n. 433 del 1996;

e) l'articolo 1, comma 2, lettera d), del regolamento deliberato, ripropone l'invadenza in materia di natura costituzionale prospettando l'indifferenza tra scuole di comunità e scuole pubbliche. Si dichiara inoltre l'obiettivo di integrare le « diverse risorse formative ». Con ciò si prevede la possibilità di disporre del personale per l'uno o per l'altro modello di istituzione scolastica, di adottare il modello comunitario nella scuola pubblica, di inserire gli elementi educativi privati nella scuola pubblica;

i riflessi giuridici conseguenti sono estranei alle competenze del regolamento: essi infatti investirebbero i criteri di assunzione ed inciderebbero sulla mobilità interprovinciale -:

quale sia il pensiero del Governo su questi diversi aspetti e se esso non ritenga necessario che le norme di attuazione dell'autonomia speciale in Trentino in materia scolastica siano profondamente riviste evitando riferimenti ideologici e quelli che violano la Costituzione, costituendo le norme dettate dal decreto legislativo n. 433 del 1996 costituiscono un limite giuridico invalicabile che deriva da una legge costituzionale (statuto d'autonomia della provincia autonoma di Trento), per cui la provincia autonoma di Trento deve essere richiamata al loro rispetto e vanno altresì risolti positivamente gli aspetti di incompetenza regolamentare, come quelli riservati al contratto di lavoro, dovendo essere chiariti e distinti gli aspetti relativi alle espressioni di volontà politica rispetto a quelli di competenza del regolamento;

quale sia l'avviso del Governo in materia e le eventuali azioni che esso intenda

compiere per evitare le violazioni statutarie e costituzionali che stanno avvenendo.

(2-02130)

« La Malfa ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 dicembre 1999 nel parcheggio della discoteca XX Secolo di Seriate (Bergamo), nell'ambito di una rissa scoppiata tra due bande di zingari - circa 200 persone - un'auto ha investito, sembra deliberatamente, una donna appartenente al clan rivale, causandone la morte;

le forze dell'ordine, nonostante fossero state avvisate circa due ore prima, sono intervenute solo alle 3.20 quando la situazione era ormai degenerata;

successivamente, secondo quanto appreso, alcuni componenti del clan della donna investita hanno portato la stessa, ormai morente, al pronto soccorso del locale ospedale, assediando la struttura sanitaria, compiendo atti di violenza fisica nei confronti del medico di guardia, sfasciando mobili e attrezzature e terrorizzando tutte le persone presenti;

è intollerabile e inaccettabile per una società che si vuole definire civile che simili individui (nomadi o delinquenti comuni che siano) possano scorrazzare sul nostro territorio, sentendosi liberi di compiere ogni peggiore nefandezza in quanto ben poco è possibile fare contro loro;

da tempo la situazione della criminalità nella bergamasca è praticamente fuori controllo, da troppo tempo i cittadini denunciano la mancanza di sicurezza e i propri legittimi timori;

sabato 18 dicembre 1999 al capo della Polizia dottor Masone verrà consegnata la Medaglia d'oro della città di Bergamo quale ringraziamento per l'attenzione ai problemi della nostra comunità, seppur i fatti di Seriate - come tutti i precedenti - dimostrino come si debba far di più per i

bergamaschi che, essendo di spirito pratico, più che alle medaglie sono interessati alla propria tranquillità -:

quali provvedimenti urgenti e concreti intenda adottare al fine di garantire un controllo efficace e tempestivo, la prevenzione e la repressione dei vari fenomeni criminali, nel territorio bergamasco.

(2-02131) « Stucchi, Alborghetti, Martinelli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che:

il Consiglio di amministrazione dell'Ipsema con deliberazione n. 379/1999 del 3 novembre 1999 ha deliberato di distribuire sul territorio le sedi compartimentali dell'istituto determinando la chiusura delle sedi zionali di Molfetta, Messina, Mazara del Vallo e Corigliano;

con la detta delibera le funzioni e le competenze delle dette sedi zionali sono state accentrate nella sede di Palermo per quanto si riferisce alla Sicilia -:

se non ritenga nell'ambito della propria competenza e responsabilità istituzionale, disporre la immediata revoca e annullamento di tale decisione che confligge con gli interessi delle migliaia di assistiti della sede più importante della marineria peschereccia italiana;

se tale decisione sia stata attentamente valutata in tutte le sue implicanze sociali in relazione ai disagi che i lavoratori del comparto marittimo di Mazara del Vallo devono affrontare per avere contezza dei propri diritti.

(2-02132) « Grillo, Volontè, Teresio Delfino, Buttiglione ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

un importante provvedimento del Governo, il decreto del Presidente della Re-

ubblica « correttivo » del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che modifica per il futuro il calendario delle scadenze relative alle dichiarazioni e che, inoltre, ha effetto su tutta una gamma di questioni connesse già agli adempimenti in corso del presente anno, benché approvato dal Consiglio dei ministri nello scorso 3 settembre 1999 (testo pubblicato su *Il Sole-24 Ore* del 4 settembre 1999), risulta ufficialmente « scomparso », non essendo mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* -:

se risulti che la vera ragione di questa incredibile anomalia, che fa di questo regolamento un « fantasma normativo », risieda in un contrasto fra Governo e Corte dei conti, che vedrebbe questa ultima contestare al Governo il potere di intervenire con un regolamento (fonte secondaria) su norme di natura procedurale (fonte primaria);

se non si ritenga che tale situazione - inedita - abbia creato e continui a creare notevoli problemi al solito « Pantalone » contribuente, che, in molti casi, è stato indotto a effettuare gli adempimenti previsti dal correttivo ad oggi non pubblicato, ma le cui indicazioni purtuttavia al contribuente sono arrivate, sia pure in via ufficiosa, dal ministero delle finanze, fra le quali quella relativa alla validità delle dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine e le norme sulla presentazione delle dichiarazioni i cui termini scadono fra il 1° gennaio e il 31 maggio.

(2-02133)

« Borghezio ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

la Magistratura, nell'ordinamento costituzionale italiano, gode di uno *status*

particolare di autonomia ed indipendenza e di un proprio ordinamento a livello nazionale;

i concorsi per uditore giudiziario hanno carattere nazionale, compreso il concorso per uditori riservato alla provincia di Bolzano, e sono indetti dal Ministro della giustizia e si svolgono a Roma;

i vincitori ai predetti concorsi sono immessi nell'unico ruolo nazionale dei magistrati;

i magistrati vincitori nel corso della carriera per eventuali trasferimenti passano da un ufficio giudiziario ad un altro ufficio giudiziario sul territorio nazionale e non da un ruolo ad un altro ruolo e men che mai da un ruolo nazionale ad un ruolo locale, non essendo previsti in alcun modo ruoli locali per la magistratura —

se sia vero che, come risulta dalla pubblicazione del bollettino del ministero di giustizia n. 21 del 15 novembre 1999, pag. 53, la Commissione dell'ultimo concorso per uditori relativo alla provincia di Bolzano indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1998 avrebbe inopinatamente modificato la graduatoria generale di merito, approvando un diverso ordine dei candidati idonei del già minoritario gruppo di lingua italiana (tre posti su dieci) che, a giudizio dell'interpellante, introduce un grave principio di discriminazione legato alla residenza preventiva da oltre due anni nella provincia di Bolzano anche per i concorrenti italiani al concorso per magistrati;

se il Governo non ritenga che la deroga rappresentata dalla precedenza per la residenza nell'accesso al lavoro possa rappresentare una ipotesi di grave discriminazione dei cittadini italiani rispetto all'ordinamento comunitario;

se il Governo non ritenga che la stessa deroga legata alla residenza contrasti con i principi della nostra Costituzione:

a) con l'articolo 3 sulla pari dignità sociale e giuridica di tutti i cittadini davanti alla legge;

b) con l'articolo 16 sul diritto di libero soggiorno e residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale;

c) con l'articolo 51 sul diritto di accesso agli uffici pubblici in Italia in condizioni di uguaglianza;

d) con gli articoli da 101 a 113 sulla autonomia ed indipendenza della magistratura, sulla unitarietà dell'ordinamento giudiziario italiano, sul carattere nazionale dei relativi concorsi, sulla natura statutale degli uffici giudiziari senza eccezioni;

se il Governo non pensi che sia stato anche violato l'articolo 116 della Costituzione secondo cui alle regioni a statuto speciale, compreso il Trentino-Alto Adige « sono attribuite forme e condizioni di autonomia » ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione sopra richiamati;

se il Governo non pensi che lo Statuto speciale di autonomia non assicuri già sufficienti garanzie per le minoranze attraverso la previsione di una proporzionalità etnica, del rispetto del bilinguismo e dell'obbligo di permanenza per dieci anni nella provincia di Bolzano dopo la vittoria nel concorso;

se il Governo non sia preoccupato di creare un grave precedente nell'equiparare il ruolo dei magistrati ai ruoli locali per i quali la norma applicata dalla Commissione (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 752/56) limita il requisito preferenziale della residenza preventiva nei concorsi;

se il Governo non sia preoccupato dell'applicazione di un requisito di precedenza non previsto formalmente nello Statuto del Trentino-Alto Adige, ma introdotto da una norma successiva (decreto del Presidente della Repubblica 84/80) che non è norma costituzionale e che ha il solo compito di dare attuazione allo Statuto e non può introdurre legittimamente un principio non contemplato dallo Statuto medesimo;

se il Governo non ritenga di fare chiarezza su questi aspetti giuridico-istitu-

zionali di grande rilevanza nei rapporti con la provincia autonoma di Bolzano;

se sia vero che il Ministro della giustizia, emanando il bando, non abbia fatto menzione del requisito di precedenza legato alla residenza preventiva per i candidati del gruppo di lingua italiana ed abbia poi *ex post* consentito la trasmissione di una graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura senza alcuna osservazione al riguardo e senza esprimere una opportuna presa di posizione sulla questione per gli aspetti giuridico-istituzionali;

se sia vero che esponenti autorevoli della SVP, nel corso di svolgimento del concorso, si sarebbero recati presso il Consiglio Superiore della Magistratura per insistere sull'applicazione della precedenza legata alla residenza anche per gli aspiranti italiani per la copertura di posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, mentre, a giudizio dell'interpellante, sarebbe stato opportuno concordare in via preventiva nel bando di concorso la linea da seguire con il Ministro della giustizia o far valere *ex post*, a concorso concluso eventuali ragioni nelle sedi opportune;

se, alla luce di quanto sopra, il Governo non ritenga di esaminare con la dovuta attenzione la questione considerata la rilevanza per la magistratura italiana per il suo ruolo istituzionale, anche alla luce dei principi comunitari e costituzionali;

se non sia opportuno che la questione dei concorsi per uditori giudiziari relativi alla provincia di Bolzano sia meglio definita al fine di evitare incertezze applicative che possano pregiudicare i legittimi interessi dei partecipanti, garantendo il principio fondamentale dell'uguaglianza.

(2-02134)

« Boato ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha giudicato ingannevole una

pubblicità della società Lottomatica, concessionario dello Stato per la gestione del gioco del Lotto, pubblicata sul *Corriere della Sera*, secondo la quale « I numeri che non escono da parecchie estrazioni favoriscono l'appuntamento con la fortuna », impedendone l'ulteriore pubblicazione e obbligando la società che gestisce il Lotto ad una rettifica ben visibile sullo stesso quotidiano;

secondo il Garante si tratta di una pubblicità ingannevole perché i consumatori « possono persistere nell'erroneo convincimento secondo cui la probabilità che un numero venga estratto è direttamente proporzionale al lasso di temporale intercorso dalla sua precedente estrazione »;

sempre secondo l'Antitrust « ogni affermazione che lasci intendere che attraverso il gioco di particolari sistemi o combinazioni di numeri possa ridursi a favore del giocatore, l'alea dei giochi a pronostico, senza altre specificazioni è idonea a indurre in errore i consumatori »;

con atto di sindacato ispettivo n. 3-04398, presentato dal collega Fontan, veniva segnalata, all'Amministrazione finanziaria, la presenza di reiterati analoghi, fuorvianti e mistificatori messaggi ed inviti a puntare sui numeri ritardatari, nel corso delle trasmissioni della rubrica televisiva « Il Lotto alle Otto », prodotto dal palinsesto di RAI2;

la committente della predetta rubrica è la stessa Lottomatica;

le cronache quotidiane segnalano numerosi casi di persone che hanno dissipato enormi somme di denaro puntando sui numeri ritardatari reclamizzati dalla rubrica televisiva —;

se, alla luce di quanto segnalato dal Garante, e rilevato dal collega Fontan, non ritenga necessario il blocco della predetta rubrica televisiva;

atteso che risulta quanto mai palese la rilevanza penale che può determinare il

messaggio televisivo e pubblicitario ideato dal concessionario del Lotto, a chi debbano risalire le eventuali responsabilità penali e civili di azioni giudiziarie intraprese da privati cittadini;

tenuto che si sono già verificati ingenti esborsi da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'uscita dei numeri «centenari» pubblicizzati dalla trasmissione «Il Lotto alle Otto» (1.035 miliardi con l'estrazione del 39 a Genova nel febbraio scorso; 1.500 miliardi a seguito dell'uscita del 13 a Torino il 7 luglio scorso; 250 miliardi per l'uscita del 63 sempre a Torino nello stesso mese), quali iniziative intenda adottare nei confronti del concessionario del gioco, committente della predetta rubrica televisiva.

(2-02135) «Volontè, Teresio Delfino».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

la convenzione stipulata tra il ministero delle finanze e il ministero per le politiche agricole e forestali e la società Sara Bet srl, concernente le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse Tris e di quelle alla stessa assimilabili, ratificata con decreto il 25 agosto 1999, prevede all'articolo 2, comma 2, che: «Sarà cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del momento stabilito per l'inizio dell'attività oggetto delle concessioni, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta»;

poiché l'inizio dell'attività oggetto della concessione decorrerà dal primo gennaio 2000, il termine di cui al predetto articolo deve ritenersi scaduto il 30 novembre 1999;

qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non autorizzata dai ministeri delle finanze e per le politiche agricole e forestali, costituisce violazione degli obbli-

ghi contrattuali e comporta la revoca di diritto della convenzione (articolo 2, comma 3, della convenzione);

nei mesi scorsi ha generato grande incertezza e riprovazione il fatto che, a fronte di un capitolato di gara dettagliato ed esigente, abbia vinto la gara della Tris la società denominata Sara Bet, costituita pochi giorni prima, priva di *know how* e referenze, priva persino di un solo punto vendita, e dunque di una rete di ricevitorie, di terminali, eccetera, con sede presso un ufficio notarile, e manifestamente non attrezzata allo svolgimento del servizio affidato dallo Stato. Tale scenario rendeva di decisiva importanza l'appuntamento del 30 novembre, in cui tali incertezze e riprovazioni avrebbero dovuto essere fugate o rese evidenti;

nei giorni scorsi è stato dato ampio risalto alla costituzione di una società, da parte di Snai Spa e Lottomatica, per la fornitura di punti vendita e servizi relativi alle scommesse sulle corse Tris e al completamento della rete dei 18 mila punti vendita previsti dal bando di gara;

se sia stato già verificato dettagliatamente dalle autorità interpellate il completamento della rete di ricevitorie da parte della società Sara Bet;

se tale rete risponda ai requisiti previsti dal bando di gara;

chi abbia proceduto alla verifica del numero e dell'ubicazione dei punti di raccolta;

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la società Sogei possa condurre tale verifica nonostante l'evidente conflitto di interessi in corso, atteso che Sogei rappresenta una quota del capitale della società Lottomatica e che quest'ultima partecipi con Snai Spa alla costituzione di una società al servizio del gestore della Tris.

(2-02136)

«Cimadoro».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sig. Ciriaco D'Atria, romano, scrittore di sessantuno anni, detenuto nelle prigioni di Fidel Castro per una condanna a sei anni di reclusione per non avere denunciato cinque scatole di sigari all'aeroporto de l'Avana, è riuscito fortunatamente a rimpatriare;

il signor D'Atria ha esposto alla stampa le condizioni vergognose in cui sono costretti a vivere i detenuti nelle carceri di Cuba;

egli ha parlato di una trentina di nostri connazionali completamente dimenticati dal nostro Governo il quale non offre ad essi lo stesso interessamento profuso per Silvia Baraldini —:

quanti risultino essere i cittadini italiani detenuti nelle prigioni cubane, e per quali reati;

quali iniziative di assistenza siano state assunte per favorirne il rimpatrio;

se siano stati assunti contatti eguali per quantità e qualità a quelli che hanno consentito la liberazione di Silvia Baraldini ed il suo trasferimento in Italia;

se vi sia disponibilità a pagare multe e/o sanzioni eventualmente richieste dalle autorità cubane. (3-04796)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il caso Ocalan ha scatenato, comprensibilmente, l'insorgere di tutta l'Europa per salvare la vita al leader curdo, e, più

ampiamente, per pretendere che la Turchia cancelli dal proprio ordinamento la pena di morte;

in data 11 dicembre 1999 la stampa nazionale ed internazionale (vedasi, per tutti, il quotidiano « *Liberazione* », a pagina 5) ha dato notizia di una stakanovistica attività del boia americano che, il 10 dicembre 1999, ha messo a morte ben cinque persone;

in particolare una delle esecuzioni è stata così efferata da suscitare sgomento anche fra i fautori della pena di morte, atteso che l'uomo ucciso era ancora in terapia per aver tentato senza successo il suicidio e che ha vomitato tutti i farmaci somministratigli prima di morire;

l'Europa, così sensibile al problema dell'abolizione della pena di morte, non ha reagito neppure di fronte a questo esempio di indicibile crudeltà —:

se, di fronte in particolare all'episodio segnalato, il Governo italiano non ritenga di dover intervenire in modo fermo per richiedere all'amico ed alleato Governo americano di rispettare, anche nel momento dell'esecuzione della pena capitale, i livelli minimi della decenza, coinvolgendo, nell'iniziativa diplomatica, tutti quei paesi europei che tanto fervore hanno mostrato nei confronti della Turchia che, quanto meno, ad oggi non ha ancora raggiunto il livello di efferatezza di uccidere un uomo in condizioni quasi comatose.

(3-04797)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la tragedia della Cecenia, aggredita con ferocia e metodi nazisti dalla Russia di Boris Eltsin, ha generato una reazione puramente di facciata da parte dei paesi occidentali;

la Russia, peraltro, consapevole dell'isolamento internazionale in cui si è cacciata con questa operazione di polizia politico-militare, ha tentato con successo di

ottenere un forte appoggio da parte della Cina sancendo una nuova ed inattesa alleanza strategica, basata su una rinnovata comunione di sentimenti fra Russia e Cina e sul dichiarato rifiuto di porre i diritti umani al di sopra delle sovranità nazionali;

i due paesi hanno altresì dichiarato di essere intenzionati a lottare insieme contro l'egemonia ideologica e culturale americana;

la Cina, in cambio, ha altresì ottenuto il formale impegno russo di appoggiare il disegno di riunificazione alla Cina della Repubblica di Taiwan;

sembra, pur se embrionalmente, risorge il sistema dei blocchi contrapposti che, con il crollo del comunismo, sembrava definitivamente sepolto, tanto che Eltsin ha ricordato minacciosamente agli Stati Uniti d'America che la Russia continua ad avere un grande arsenale nucleare -;

quale giudizio esprima il Governo a seguito del rinnovato accordo fra Russia e se le valutazioni, sentite le nostre ambasciate, siano tali da far supporre il risorgere di un meccanismo di blocchi contrapposti il cui abbattimento sembrava, nell'ultimo decennio, aver allontanato definitivamente i pericoli di conflitto nucleare fra le grandi potenze. (3-04798)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

un recente sondaggio sui mezzi delle Forze di polizia e delle Forze armate avrebbe stabilito che oltre 220 mila veicoli (di ogni genere) non sono catalizzati;

lo Stato, dunque, dà il suo robusto contributo all'inquinamento atmosferico;

anche grazie a tale contributo, che sembra del tutto ignorato dal ministro dell'ambiente, gli italiani rischiano di dover passare alcune domeniche del prossimo mese di gennaio senza poter utilizzare gli automezzi;

l'inquinamento « statale » risulta poi certamente confortato dai mezzi delle polizie municipali -;

quanti siano i mezzi di proprietà delle amministrazioni dello Stato da rottamare;

a quanto ammonti il costo complessivo della rottamazione di tali mezzi;

quali interventi intenda svolgere nei confronti delle amministrazioni statali per procedere senza indugio alla rottamazione dei mezzi non catalizzati;

quali iniziative intenda assumere per ottenere analogo risultato da parte delle amministrazioni locali. (3-04799)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato ampio risalto alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'interno circa l'ipotesi della decisione di ammissibilità del referendum popolare contro la legge sull'immigrazione;

Il Ministro dell'interno avrebbe detto: « Mi auguro che i giudici costituzionali non lo rendano ammissibile perché è una proposta di altissima inciviltà » (così sul quotidiano *Liberazione* di sabato 11 dicembre 1999 pagina 9);

se è vero che le forze politiche ricavano dall'ammissione dei quesiti conseguenze di ordine politico, è altrettanto vero che la questione di ammissibilità è di tipo rigorosamente giuridico e che appare insensato ed ai limiti dell'eversione il richiedere che la Corte costituzionale, nell'ammettere o escludere un referendum popolare, debba esprimere una valutazione di « civiltà » o di « inciviltà » che, come tale, rientra nelle categorie della politica;

un'affermazione di tal genere, fra l'altro, costituisce una vera e propria indebita ingerenza del potere politico nei confronti della libertà di decisione della Corte co-

stituzionale e dunque un fatto di straordinaria gravità dal punto di vista del principio della separazione dei poteri -:

se le affermazioni riportate dalla stampa siano effettivamente rispondenti a verità e, in tal caso, se non ritenga di avere violato il principio della separazione dei poteri e di avere, invece, preteso dalla Corte costituzionale un allineamento di tipo politico da parte di un organo che non può, per definizione, assumere decisioni di ammissibilità dei referendum popolari se non in base a valutazioni di assoluto rigore giuridico. (3-04800)

COLA. - *Ai Ministri della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

numerosi medici, dopo aver frequentato l'Accademia di sanità militare interforze Nucleo esercito (Neasmi) di Firenze, dopo aver affrontato una ferma prima di due anni e poi di nove (ai quali si aggiungeranno altri otto anni dopo la loro nomina a tenente in servizio permanente), al momento in servizio presso la Scuola di sanità e veterinaria militare di Roma, si sono visti negare la possibilità di accesso a scuole, di specializzazione;

addirittura è capitato, prima che fossero emanate discutibili circolari, che si sia visto vietare ogni possibilità di accesso alla scuola di specializzazione anche chi ha partecipato alle selezioni per l'ammissione risultando primo in graduatoria;

alle istanze dei medici aspiranti ufficiali, con le quali questi ultimi manifestavano l'intenzione di partecipare a concorsi per le iscrizioni alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e rivolte all'Amministrazione di appartenenza al fine, di poter beneficiare delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del decreto legislativo, n. 257 dell'8 agosto 1991, il Comandante della Scuola di sanità e veterinaria ha risposto con delle note, identiche nella forma e nella sostanza, con le quali si invitavano questi ultimi ad atte-

nersi a quanto disposto dal Dipartimento di sanità e veterinaria, precisamente dalla lettera n. 312/401/S/PERS del 19 gennaio 1999;

il Dipartimento sanità e veterinaria nella menzionata lettera sostanzialmente negava l'accesso alle scuole di specializzazione ai medici dell'amministrazione militare che non avessero terminato il Corso tecnico-applicativo, che non avessero effettuato il servizio di 2-3 anni presso le infermerie di Corpo di reparti/enti operativi e che, inoltre, non fossero ritenuti idonei dall'amministrazione e/o chiedessero posti o sedi non ritenuti rispondenti alle necessità della sanità militare;

successivamente, con note dell'ottobre 1999, il vicecomandante della Scuola di sanità e veterinaria militare negava anche l'attestato di servizio necessario per l'iscrizione a scuole di specializzazione;

il decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991 (con il quale è stata attuata la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/76 del 26 gennaio 1982) prevede espressamente una riserva di posti per ogni singola specializzazione non superiore al 5 per cento in favore dei medici dell'amministrazione militare;

la circolare « Direttiva per la definizione delle esigenze di specializzazione degli Ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario dell'esercito e dell'iter per l'avvio alla frequenza dei corsi » emanata dal capo di Stato Maggiore dell'esercito il 23 febbraio 1999 (prot. 54/081125) è in contrasto con l'articolo 2, comma tre, del decreto legislativo 257/91 in quanto nessuna disposizione di legge preclude ai medici dell'amministrazione militare l'accesso alle scuole di specializzazione (e alla riserva dei posti) o ne condiziona l'accesso al conseguimento di un particolare grado o all'espletamento di un servizio ulteriore rispetto a quello prestato fino al conseguimento della laurea;

alcune università (ad esempio quella di Siena) richiamano espressamente l'articolo 2, comma tre, del decreto legislativo

257/91 ed il limite del 5 per cento dei posti da riservare a medici dell'amministrazione militare, senza alcuna preclusione riguardo al grado ed alla qualifica;

esiste una disparità di trattamento fra i medici aspiranti ufficiali dell'Esercito, che si vedono precluso l'accesso alle scuole di specializzazione, ed i loro colleghi dell'aeronautica, ammessi alle scuole di specializzazione con il beneficio della riserva del 5 per cento;

i medici aspiranti ufficiali dell'esercito, poi, finché sono privi della specializzazione non possono esercitare la professione medica, laddove i colleghi non militari, non subendo limitazioni all'iscrizione a scuole di specializzazione, possono conseguire prima l'attestato necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito dei Ssn;

rendere praticabile la legittima aspirazione di partecipare ad una scuola di specializzazione, secondo le proprie personali attitudini, dovrebbe interessare anche l'amministrazione militare che potrebbe avvalersi così di elementi di altissima qualificazione;

ogni limitazione opposta alla scelta della specializzazione e/o della scelta della sede universitaria e/o al momento dell'iscrizione alle scuole di specializzazione, se non prevista tassativamente dall'ordinamento, è illegittima e lesiva dell'interesse di chi desidera partecipare a scuole di specializzazione conformi alle proprie inclinazioni -:

quali misure urgenti si intendano assumere per far cessare le attuali, palesi disparità di trattamento e per evitare in futuro il verificarsi di casi analoghi;

quali immediati provvedimenti si intendano adottare per sanare la situazione citata in premessa, considerando il danno grave ed irreparabile che deriva ai medici aspiranti ufficiali che vedono preclusa ogni possibilità di partecipare ai corsi di ammissione alle scuole di specializzazione ed alla stessa amministrazione militare che si vede privata di indiscutibili professionalità;

quali siano le ragioni che hanno spinto l'amministrazione militare ad adottare provvedimenti lesivi non solo della libertà personale dei medici aspiranti ufficiali, ma anche della stessa amministrazione, atteso che essa usufruirebbe di innegabili benefici nel disporre di personale professionalmente più formato e di una riserva di specializzati. (3-04801)

COLA. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 22 maggio 1996 veniva dall'interrogante presentata un'interrogazione (n. 4-00317) agli stessi ministri, cui è rivolta la presente, con la quale si sollecitavano chiarimenti sul progetto di restauro dell'ex reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia, progetto redatto fra il 1986 e il 1987 per conto dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali da funzionari della sovrintendenza di Pompei ed approvato dal consiglio comunale di Castellammare di Stabia con delibera n. 13 dell'11 aprile 1989;

tale progetto fu approvato anche dal Cipe che lo ritenne cantierabile, dando il proprio assenso anche per l'immediata esecuzione dei lavori con un preventivo di spesa di lire 35 miliardi;

nel riferito atto di sindacato ispettivo, l'interrogante segnalava che, nel maggio del 1995, la giunta comunale di Castellammare di Stabia, senza fare alcun cenno al progetto ufficiale, redatto gratuitamente, e senza alcun tipo di motivazione plausibile, approvava un analogo progetto redatto da un privato professionista, naturalmente comprensivo dei relativi e rilevanti oneri finanziari;

ancorché fosse stata esplicitamente richiesta una risposta all'interrogazione n. 4-00317 durante la seduta del 17 giugno 1997 e benché i ministeri competenti fossero stati ritualmente informati della richiesta (9 luglio 1997), dopo oltre tre anni e mezzo, nessun chiarimento è stato ancora fornito;

nelle more si sono verificati due accadimenti inquietanti:

a) la procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato indagini su quanto sopra esposto, esercitando azione penale nei confronti dei presunti responsabili. Il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta del PM, avrebbe disposto il rinvio a giudizio degli stessi;

b) il Cipe, che in precedenza aveva approvato il progetto redatto dai funzionari della sovrintendenza di Pompei, in modo a dir poco sorprendente, ha adottato la decisione di destinare i fondi, non più al primo progetto, bensì all'altro, in ordine alla cui legittimità c'è quantomeno da dubitare, essendo pendente un giudizio penale;

quanto assunto trova una conferma documentale nella deliberazione Cipe 6 agosto 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1999 —:

una volta accertata la veridicità dei fatti segnalati, se non sia estremamente grave che il Cipe abbia adottato una decisione così anomala che anche a voler dare per scontata una buona fede, costituirebbe, in ogni caso, una gravissima negligenza;

se, a questo punto, dopo una censurabile inerzia, protrattasi per quasi quattro anni, non sia opportuno intervenire immediatamente per rimuovere una situazione di manifesta illegittimità, revocando la delibera su enunciata, per effetto della pendenza di un procedimento penale presso il tribunale di Torre Annunziata, relativo ai fatti.

(3-04802)

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha costantemente segnalato alle competenti autorità il disagio stato di operatività e vivibilità del personale di polizia penitenziaria in servizio presso le strutture della regione

Campania, le cui condizioni lavorative, a causa di vari problemi, non sono rispondenti a quanto previsto nell'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996;

certamente gravi risultano attualmente le difficoltà in cui si trova ad operare il personale di polizia penitenziaria del Nucleo traduzione e piantonamento della casa circondariale di Napoli-Secondigliano;

i problemi evidenziati dal personale dell'istituto di pena Napoli-Secondigliano riguardano, in particolare: l'espletamento di traduzioni di detenuti al di sotto dei limiti di sicurezza previsti, sia per il personale addetto sia per la sicurezza pubblica (fatto imputabile soprattutto ad una grave carenza di organico, all'inadeguatezza dei mezzi e degli strumenti utilizzati, qualitativamente desueti e quantitativamente insufficienti); la mancata corrispondenza dell'anticipo di missione (per cui il personale è costretto ad anticipare le spese per i servizi da espletare e ad aspettare a lungo il rimborso delle stesse); l'assenza di garanzie igienico-sanitarie e la mancanza di un'apposita indennità per il personale addetto ai servizi di piantonamento nelle strutture ospedaliere (nonostante l'alto rischio di contagio e di infezioni, particolarmente gravi nel caso ci si trovi a contatto con malati sieropositivi);

l'Osapp ha sempre rappresentato, anche ufficialmente, queste gravi anomalie ed ha chiesto alle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, a livello centrale e regionale, l'adozione di idonei ed urgenti provvedimenti, tesi a ripristinare le normali condizioni operative del personale del corpo di polizia penitenziaria —:

quali opportune ed urgenti iniziative si intendano assumere per affrontare e risolvere concretamente le problematiche del personale di polizia penitenziaria del Nucleo traduzioni e piantonamento del carcere di Napoli-Secondigliano;

quali provvedimenti si intendano adottare perché, al di là del caso concreto, la situazione drammatica degli istituti di

pena in Italia, ed in particolare del personale che vi opera, venga affrontata e siano date risposte certe a chi sta vivendo da troppo tempo una situazione di estremo disagio. (3-04803)

MANTOVANO e SELVA. — *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel disciplinare l'ipotesi dell'aborto della donna incapace, precisa che l'intervento interruttivo della gravidanza può avvenire soltanto se la gestante abbia subito una legale interdizione e abbia ella stessa formulato la richiesta (comma 1), ovvero abbia confermato la richiesta presentata dal tutore (comma 2). Dunque, costituiscono presupposti ineludibili che l'istante sia stata formalmente interdetta e che vi sia stata da parte sua una chiara manifestazione di volontà. Il predetto articolo 13 non si applica, e pertanto non si può procedere all'aborto, in presenza di una incapacità naturale, e non dichiarata, e in assenza di una volontà espressa della gestante: il giudice tutelare « non sostituisce il consenso della donna, stante il fatto che non può procedere in mancanza di richiesta o di conferma personale da parte della gestante » (così la dottrina; vedi in particolare M. Zanchetti, *La legge sull'interruzione della gravidanza*, Cedam, Padova 1992, pagina 309). Senza il consenso l'esecuzione dell'aborto, che costituirebbe interruzione di gravidanza non « volontaria », e quindi al di fuori della legge, verrebbe penalmente sanzionata ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge n. 194 del 1978;

è necessario conoscere se l'articolo 13 stia trovando corretta applicazione nella vicenda — assai confusa — della giovane disabile Laura, di Pozzallo (Ragusa). Qualora la norma di riferimento fosse invece quella di cui all'articolo 12 — aborto di minorenne —, la necessità di acquisire in modo certo la volontà della donna varrebbe ancora di più, in base al tenore letterale di tale ultima disposizione;

inoltre si applica anche a questa ipotesi la norma generale di cui all'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, che impone al consultorio e alle altre strutture abilitate di aiutare la donna a « rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza » e « di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto » —:

se la giovane Laura, di Pozzallo (Ragusa), risulti formalmente interdetta;

se e in che modo sia stato manifestato il consenso all'aborto da parte della giovane Laura;

se in assenza di qualsiasi chiara manifestazione di volontà, non ritengano che l'esecuzione dell'aborto integri il reato di cui all'articolo 18 della legge n. 194 del 1978, e quindi vada data ogni opportuna disposizione per impedirne la consumazione;

se il giudice tutelare competente nel caso di specie, ai fini della sua decisione abbia a disposizione soltanto la richiesta del tutore, ovvero la relazione prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 194 del 1978;

per quali ragioni sia stato sostituito il precedente tutore di Laura;

se i servizi socio-assistenziali abbiano predisposto le misure necessarie affinché, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, siano rimosse « le cause che porterebbero a interrompere la gravidanza » e sia promosso « ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto ». (3-04804)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MANZATO, DI BISCEGLIE e MIGLIAVACCA. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

il Tar del Veneto, prima sezione, con ordinanza n. 1347, in data 24 novembre

1999, ha accolto la richiesta di sospensione relativa ad un ricorso intentato da alcuni cittadini di Stanghella contro atti del consiglio del comune di Stanghella (Padova);

il ricorso è stato inoltrato rivendicando il diritto all'azione popolare contemplata dall'articolo 7 della legge n. 142 del 1990 e lamentando l'illegittimità delle deliberazioni consiliari di convenzionamento per l'esercizio associato delle funzioni di direttore generale nei comuni di Stanghella, San Pietro Viminario, Pernumia e Codevigo;

il suddetto articolo 7 della legge n. 142 del 1990 prevede che ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, intraprendendo l'azione giurisdizionale quando l'ente locale non provveda direttamente alla tutela dei propri interessi;

la norma contempla l'azione popolare solo affinché i cittadini possano far valere le ragioni dell'ente locale verso terzi, quando l'ente stesso manifesta inerzia nel ricercare la tutela delle sue ragioni;

l'azione popolare può essere esperita « a favore del comune e non contro il comune »; non riguarda e non può riguardare il caso in cui ogni qualsiasi elettore, ancorché sprovvisto di un interesse diretto, ricerchi solamente il mero ripristino della legalità che presume violata con l'approvazione di atti del proprio comune;

se tanto fosse possibile, ogni qualsiasi elettore potrebbe, indiscriminatamente, impegnare avanti ad un tribunale amministrativo, ogni deliberazione comunale approvata, di giunta e di consiglio, anche con fini di mero ostruzionismo politico;

in una simile ipotesi si creerebbe un duplice ordine di rischi: innanzitutto, si rischierebbe di penalizzare l'attività amministrativa del comune, o quantomeno di aggravarne lo svolgersi, costringendo l'ente locale ad una continua difesa giudiziaria delle proprie scelte, trasportando, peraltro, al di fuori delle sedi preposte (giunte e consiglio) il dibattito politico; in secondo

luogo, si aggraverebbe notevolmente l'attività del tribunale amministrativo, costretto ad esaminare innumerevoli ricorsi;

nella fattispecie il Tar del Veneto ha accolto la tesi per cui gli elettori di un comune sono legittimati a stare in giudizio contro gli atti dei comuni non avendo un proprio interesse legittimo, ma basandosi « sull'azione popolare » -:

se non ritenga il Ministro interrogato che un'applicazione « patologica » dell'azione popolare rappresenti un grave pericolo per tutta l'attività amministrativa, degli enti locali e che pronunce come quella del Tar del Veneto costituiscano presupposto per cui tutti gli elettori possano adire in giudizio contro tutte le deliberazioni di giunta municipale e di consiglio comunale;

quali iniziative intenda assumere per evitare il rischio che l'uso « dell'istituto dell'azione popolare » provochi la paralisi non solo delle amministrazioni comunali ma degli stessi tribunali. (5-07122)

OLIVIERI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

Federico Scarsi nato a Trento il 9 febbraio 1977, con parto naturale veniva sottoposto, secondo la normativa in essere a vaccinazione obbligatoria trivalente, subendone gravi lesioni derivanti dalle vaccinazioni medesime;

più precisamente a 15 mesi di vita, dopo poche ore dalla seconda vaccinazione obbligatoria trivalente, accusava forti convulsioni, non camminava per circa 6 mesi ed è rimasto colpito da atassia permanente con invalidità del 67 per cento;

si precisa che Federico Scarsi è nato perfettamente sano e dopo approfonditi e sofisticati esami è risultato senza ombra di dubbio che la lesione cerebellare di Federico Scarsi era stata causata dalle vaccinazioni somministrate senza tener conto degli effetti collaterali delle vaccinazioni precedenti;

la diagnosi emersa è stata di atrofia cerebellare da cerebellite post-vaccinica;

nel marzo del 1995 Federico Scarsi inoltrava domanda di risarcimento del danno al ministero della sanità corredata da tutti gli esami clinici necessari;

trascorrevano inutilmente 5 anni dalla formulazione della domanda di risarcimento e la famiglia di Federico Scarsi diffidava nell'aprile del 1999 il ministero per aver copia del giudizio espresso dalla commissione medica dell'ospedale di Verona;

il ministero della sanità il 2 giugno 1999 comunicava a Federico Scarsi che la pratica era stata acquisita agli atti con il numero di protocollo 19879;

alcunché è pervenuto successivamente benché il decreto ministeriale dell'8 marzo 1999 stabilisca termini perentori per la risposta alle domande di indennizzo formulate tra l'altro ancora nel 1995 ed oggetto di diffida giudiziale nell'aprile del 1999 -;

a che punto sia la procedura di indennizzo per i danni morali e materiali subiti da Federico Scarsi a seguito delle lesioni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria trivalente;

per quali motivi a tutt'oggi non sia stata data risposta alla domanda di indennizzo e conseguente liquidazione essendo perentori i termini di cui al decreto ministeriale 8 marzo 1999 ed essendo la domanda stata inoltrata ancora nel 1995;

se non ritenga necessaria una rapida definizione con liquidazione dell'indennizzo a favore di Scarsi Federico che a tutt'oggi nulla ha percepito dallo Stato né per pensioni né per sussidi, mentre la famiglia Scarsi ha sostenuto considerevoli spese per assistere al meglio il figliolo.

(5-07123)

BOGHETTA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

in data 29 settembre 1999 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del

giorno nel quale si impegnava il Governo a rimuovere il vertice dell'Enav nel caso in cui risultassero le assunzioni clientelari denunciate dalla stampa;

tali assunzioni sono state fatte e denunciate anche dagli organi di controllo;

tali persone sono state successivamente licenziate, anche se hanno probabilmente maturato i diritti per l'assunzione a tempo indeterminato -;

quando intenda dare seguito all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati;

chi pagherà i danni se l'eventuale ricorso delle persone citate dovesse avere esito favorevole. (5-07124)

NARDINI e VALPIANA. - *Al Ministro per gli affari sociali e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nel preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo è scritto: « il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione »;

la separazione dei genitori è di per sé un problema che il bambino sul piano relazionale-affettivo deve affrontare;

entrambi i genitori devono agire perché non vengano meno la serenità e l'equilibrio del bambino;

è stato disposto dal giudice istruttore di Trani dottoressa D'Oronzo un provvedimento che riguarda l'affidamento di un bambino di meno di tre anni che dispone « che in caso di impedimento fisico del minore il genitore possa comunque prelevare adottando le dovute cautele »;

il minore con febbre, per esempio, sarebbe opportuno che stesse a casa sua e che non debba andare in giro, avvolto nelle coperte -;

se provvedimenti come questo non siano contro l'articolo 9 della « Convenzio-

ne sui diritti del fanciullo » che al comma 1 recita: « Per tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente »;

quali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare perché siano tutelati ed assicurati ai minori protezione, cura e benessere. (5-07125)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PISAPIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

la professoressa Rosaria Mortari, docente di ruolo nella provincia di Sondrio per l'insegnamento di « pratica professionale », materia soppressa a decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, è stata utilizzata successivamente presso l'istituto tecnico di Morbegno quale docente di « stenodattilografia » e di « trattamento testi », materia che ha sostituito la « steno-dattilografia »;

l'utilizzazione della professoressa Mortari a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997 e fino all'anno scolastico 1998-1999 è avvenuta su cattedra la cui titolare, a domanda, era utilizzata in una diversa classe di concorso;

l'insegnante titolare della cattedra, avendone i requisiti, non ha revocato per l'anno scolastico 1999-2000 la domanda di utilizzazione in una diversa classe di concorso, ma soltanto quella relativa alla classe di concorso A050;

con lettere in data 18 maggio e 1° settembre 1999 il dirigente scolastico dell'istituto tecnico di Morbegno ha chiesto al provveditore agli studi di poter continuare a utilizzare la professoressa Mortari per la

realizzazione di un progetto nell'ambito del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finanziato dal ministero, nel quale era da tempo impegnata, sottolineando il grave danno derivante al progetto stesso dall'assegnazione della professoressa Mortari ad altro istituto;

in particolare il dirigente scolastico nella lettera del 1° settembre 1999 ha proposto al provveditore agli studi, essendovene la possibilità, di mantenere l'utilizzazione della professoressa Mortari sulla cattedra di « trattamento testi » con contemporanea utilizzazione della titolare sulla classe di concorso A050, esistendo nello stesso istituto una cattedra scoperta di tale classe di concorso;

ciò nonostante la professoressa Mortari è stata nominata, per l'anno scolastico 1999-2000, insegnante di « lingua e letteratura tedesca » presso l'istituto tecnico di Chiavenna senza alcun risparmio di spesa, recando grave danno agli studenti e alla stabilità di carriera della medesima;

la professoressa Mortari è fornita di diploma di laurea in lingua e letteratura tedesca, ma manca di esperienza didattica nella materia, non ha frequentato né è iscritta ad alcun corso di riconversione e non ha presentato domanda per essere utilizzata in tale insegnamento;

l'articolo 15, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001, prevede l'assegnazione d'ufficio solo per il docente che abbia frequentato o sia iscritto all'apposito corso di riconversione -:

quali siano le valutazioni in merito ai fatti riferiti in premessa;

se ritenga il provvedimento di cui sopra conforme a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interesse collettivo e al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e quali provvedimenti intenda assumere per assicurare un'utilizzazione delle risorse professionali più razionale e maggiormente rispondente alle esigenze degli studenti. (4-27541)

FAGGIANO e STANISCI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Brindisi ha riapprovato un progetto per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, della ditta Ines Sud, con provvedimento dirigenziale n. 624 del 30 giugno 1999, ed ha autorizzato l'esercizio di una discarica per rifiuti tossici e nocivi con provvedimento n. 31856 del 31 agosto 1999 al consorzio Sisri di Brindisi;

per il progetto della discarica Ines Sud, già approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 858 del 29 dicembre 1997, già oggetto di precedente interrogazione, furono sollevati notevoli rilievi in merito alla procedura amministrativa seguita e conclusasi senza l'acquisizione dei pareri obbligatori del comune di Brindisi, della regione in merito alla compatibilità ambientale, del comitato tecnico ex articolo 5 della legge regionale n. 30/86 e dello Spesal dell'Asl Br/1;

in virtù dell'accertata situazione di grave crisi ambientale, prodotta, tra le altre cause, dalla mancata approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali per la mancata attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato nel 1993, con ordinanza del Ministro dell'interno n. 2985 del 31 maggio 1999, sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in Puglia, ed in particolare sono state conferite ai prefetti delle province, le competenze concernenti le autorizzazioni delle discariche di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

la regione Puglia, ed il prefetto di Brindisi, con successive e distinte missive, hanno invitato la provincia di Brindisi a revocare il provvedimento n. 624 per l'intervenuta traslazione delle competenze in materia in capo ai prefetti, senza che le stesse abbiano avuto alcun concreto riscontro, mentre per il provvedimento n. 31856 nulla risulta essere stato eccepito

dagli stessi, tanto che in data 2 novembre 1999, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia, sottoscriveva con la ditta Termomeccanica spa titolare della gestione dell'impianto, per concessione da parte del Sisri, un protocollo d'intesa per lo smaltimento di rifiuti provenienti anche da fuori regione;

nonostante la fondata e inequivocabile illegittimità del provvedimento adottato, per incompetenza, l'amministrazione provinciale ha consentito il prosieguo dei lavori per la costruzione della discarica, peraltro realizzata in parte su altro sito utilizzato in precedenza a discarica di rifiuti speciali anche tossico-nocivi, senza la realizzazione determinando un grave pericolo per l'inquinamento delle acque di falda —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, anche in via straordinaria e sostitutiva, nei confronti dell'amministrazione provinciale di Brindisi, che adottando provvedimenti di competenza di altri enti, e senza il pieno e sostanziale rispetto della normativa nazionale e regionale, ha determinato le condizioni per una preoccupante deregolamentazione della gestione dei rifiuti speciali, creando presupposti che possano arrecare gravi e irreparabili danni all'ambiente e alla salute dei cittadini in un territorio già classificato ad alto rischio ambientale. (4-27542)

OLIVO, PALMA e ARMANDO VENETO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi, nel territorio del comune di Mesoraca (Kr) si sono verificati alcuni inquietanti episodi di intimidazione, tra cui particolarmente grave è l'incendio all'Istituto magistrale di Via Petrarizzo;

nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 dicembre 1999, un colpo di fucile ha squarciato la lamiera della porta del garage posto sotto l'abitazione del sindaco del comune di Mesoraca, professor Armando Foresta;

tale ennesimo grave gesto intimidatorio pone l'attenzione sull'esigenza, ormai improcrastinabile, di un potenziamento dell'organico e dell'azione delle forze dell'ordine, atto a prevenire una strategia, quella intimidatoria, che cerca di minare il democratico svolgimento della vita civile e sociale —:

quali provvedimenti intenda assumere per evitare il verificarsi in futuro di simili fatti criminosi, e per assicurare un maggior controllo del territorio. (4-27543)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Milano, nel popolare quartiere Greco, la decisione della giunta comunale di allestire un « Centro di transito » per cittadini stranieri in via Sammartini 75, nell'ex autoparco comunale, sta suscitando la più viva e motivata opposizione della cittadinanza, che si è mobilitata attivando, con la costituzione di un comitato spontaneo, la raccolta di migliaia di sottoscrizioni in calce ad un esposto avverso tale deliberazione;

il trasferimento dei clandestini che, attualmente, gravitano nella zona della stazione centrale di Milano, infatti, preoccupa fortemente i residenti di Greco, quartiere la cui vita sociale è già stata stravolta da altri insediamenti, come il centro di accoglienza di Fratel Ettore e il famigerato centro sociale « Leoncavallo »;

nel quartiere di Greco, già attualmente, gli esigui organici delle forze dell'ordine non consentono un adeguato controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto della criminalità di strada e per la lotta ed il controllo degli immigrati clandestini già presenti nel quartiere con insediamenti abusivi —:

quali urgenti interventi si intendano porre in essere per fermare la delirante decisione comunale di far gravitare nel quartiere di Greco la criminalità che attualmente circola intorno alla stazione centrale di Milano, atteso che nel quartiere

di Greco un ennesimo insediamento di tale pericolosità non avrebbe altro effetto se non quello di aumentare la criminalità ed innescare pericolose tensioni sociali.

(4-27544)

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle comunicazioni.* — Per sapere:

per ottenere delle informazioni da parte di Enel, Telecom, Tim si deve non solo attendere minimo una decina di minuti per collegarsi, ma poi bisogna ascoltare parecchi dischi, giammai si può parlare direttamente con l'operatore;

bisogna tenere presente che nella società vi sono ampi strati di persone anziane, non di alto livello scolastico, bisogna permettere anche a loro di potere con facilità avere accesso a un operatore;

oltretutto tra l'inizio della telefonata e la conclusione trascorrono come minimo ben trenta minuti, le attese infatti sono lunghissime;

se i suddetti enti non hanno personale disponibile, sul mercato vi sono milioni di giovani che attendono un lavoro;

non può il Governo non intervenire, anzi ha il dovere di pretendere che un servizio pubblico venga espletato in modo corretto, civile, dignitoso —:

se ritengono giusto tutto ciò;

come sia possibile che il cittadino debba sempre subire torture, che non possa avere subito dei chiarimenti per telefono;

se non ritengono di intervenire presso queste società al fine di determinare un servizio celere, aperto e civile e consentire alla gente di potere parlare con l'operatore. (4-27545)

ARACU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono critiche le condizioni del commissariato di pubblica sicurezza di Lan-

ciano dal punto di vista strutturale, infatti mancano uffici per l'espletamento della normale attività tanto che il personale che presta servizio sulle volanti è costretto a redigere gli atti di fine turno in una sala adibita ad altre attività, mentre l'ufficio del personale è ubicato nel piano destinato agli alloggi collettivi del personale; tutto ciò si ripercuote, inevitabilmente, sull'organizzazione lavorativa provocando disagi agli utenti dei servizi e a chi lavora presso la struttura;

non sono stati realizzati ancora gli spogliatoi per il personale femminile, mentre per quello maschile è stato messo a disposizione un sottoscala e non esiste una sala di attesa per il pubblico che, inevitabilmente, si trattiene in altre sale adiacenti agli uffici intralciando la normale attività lavorativa del personale di servizio;

le condizioni lavorative sono pessime, durante il periodo estivo l'eccessivo innalzamento della temperatura, provocato dai terminali elettronici, rende il luogo di lavoro invivibile per il personale;

notevole è la grave carenza di personale civile addetto alle mansioni di ufficio per cui anche la gestione amministrativa è garantita dal personale della polizia di Stato, distolto, pertanto, dall'attività di controllo del territorio particolarmente vasto, tenuto conto che il comprensorio di Lanciano conta circa quarantamila abitanti;

il Governo, nonostante la situazione, per quanto riguarda l'ordine pubblico sia particolarmente grave, non ha ancora risolto i problemi legati all'assunzione di personale civile che potrebbe svolgere l'attività amministrativa interna alla struttura lasciando operare all'esterno, per il controllo del territorio, il personale della polizia di Stato —:

quali urgenti iniziative intenda adottare per fare fronte alle carenze strutturali rilevate nella premessa e quali siano le ragioni per cui nel commissariato di Lanciano la situazione sia così grave;

quali siano le ragioni del mancato aumento del personale nel commissariato di Lanciano e cosa si intenda fare al riguardo ed in generale i motivi per cui non si sia ancora provveduto ad espletare le prove concorsuali per l'assunzione del personale civile del ministero dell'interno previste dalle disposizioni di legge vigenti che consentirebbero al personale della polizia di Stato un più efficace controllo del territorio. (4-27546)

MIGLIORI e MATTEOLI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il recente decreto legislativo inerente la privatizzazione dell'Ente Tabacchi ed altri comporta la perdita secca di unità produttive situate, in alcuni casi, in aree deboli d'Italia;

se i dipendenti pubblici ivi operanti non corrono rischi per la perdita del posto di lavoro, è indubbio che sia l'indotto che gli assetti produttivi di alcune zone subiscano un grave processo di impoverimento ed ulteriore desertificazione sociale;

in particolare nella frazione di Saline del comune di Volterra (Pisa), le suddette decisioni possano comportare una drastica riduzione della fondamentale fonte di sopravvivenza sociale tradizionale di quella comunità, nella scarsa comprensione del fenomeno da parte del comune e delle organizzazioni sindacali —:

se non reputi opportuno, alla luce delle suesposte circostanze, o rivedere tale decisione o comunque adottare tutte le iniziative legislative e finanziarie utili a contrastare preoccupanti elementi di vero e proprio collasso sociale in tale zona.

(4-27547)

BALLAMAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

per il rilascio del nulla osta per acquistare o ereditare armi la questura di Pordenone chiede i seguenti documenti:

domanda in carta semplice, vistata dal comune;

certificato medico ai sensi dell'articolo 35 del Tulpas rilasciato da un medico dell'Ass o medico militare;

fotocopia del congedo militare o certificazione al maneggio delle armi;

sul sito internet la questura di Forlì-Cesena chiede i sottonotati documenti:

domanda in bollo da lire 20.000, vistata in comune ai sensi dell'articolo 12 Tulpas;

certificato medico ai sensi dell'articolo 35 Tulpas rilasciato da un medico provinciale (Ausl) o medico militare;

stato di famiglia e residenza;

fotocopia del congedo militare o certificazione d'abilitazione al maneggio delle armi;

per ereditare chiede anche il certificato di morte e fotocopia delle denunce delle armi del defunto, mentre la questura di Treviso chiede la presentazione di una semplice domanda in carta bollata, con firma autenticata, indirizzata dal signor questore contenente i dati del richiedente, delle armi da acquistare o ereditare;

l'articolo 35 del Tulpas tra l'altro recita che « il questore può subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione del certificato medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare (si tenga presente che per ottenere detto documento bisogna sborsare lire 60.000 circa);

la Cassazione con sentenza del 17 febbraio 1975 ha affermato che « l'obbligo della denuncia incombe anche a chi erediti un'arma già denunciata dal *de cuius* » e cioè che la detenzione delle armi comuni non è assoggettata ad alcun provvedimento dell'autorità ma, a norma dell'articolo 38 del Tulpas l'obbligo principale che incombe al soggetto che tenga un'arma comune è quello di farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza od alla stazione carabinieri. In sostanza la « denuncia » è un atto di notificazione con il quale l'autorità è portata a conoscenza di un determinato fatto (nella specie la de-

tenzione dell'arma) che attiene al pubblico interesse al fine degli eventuali provvedimenti che l'autorità medesima può ritenere opportuno adottare (vedi articoli 39 e 40 del Tulpas) -:

se ci sia la possibilità di emettere una circolare esplicativa, così da uniformare l'intero *iter* su tutto il territorio nazionale. (4-27548)

CALZAVARA, BALOCCHI e FONTAN.
— *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* —
Per sapere - premesso che:

recentemente si è insediato, quale comandante dell'Ispettorato nord orientale della Guardia di finanza, il generale di divisione Francesco Giglio, noto alle cronache perché citato in un articolo stampa pubblicato nel 1998 sul quotidiano nazionale *l'Unità* dal giornalista Gianni Cipriani;

l'articolo di Cipriani riguardava una asserita compartecipazione del generale Giglio ad una potentissima loggia massonica coperta;

nell'articolo stampa veniva rivelata una particolare circostanza che proverebbe la connessione tra il generale ed alcuni Magistrati e cioè che Giglio sarebbe riuscito ad ottenere, in un solo anno, una sentenza favorevole da parte del Tar ed una da parte del Consiglio di Stato, proprio in ragione delle sue non celate amicizie;

inoltre né il generale né tanto meno i magistrati interessati hanno mai smentito tale circostanza, dimostrando con ciò acquiescenza a quanto esposto nell'articolo ed ammettendo implicitamente l'affiliazione alla loggia massonica coperta -:

se siano a conoscenza di quanto pubblicato sul quotidiano *l'Unità* da Gianni Cipriani e inoltre che l'incarico assegnato al generale Giglio rappresenta un premio dato ad un ufficiale che non ha ancora chiarito la propria posizione innanzi all'opinione pubblica ed agli stessi superiori;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di dare un chiaro segnale di

correttezza e di cambiamento a tutto il personale dipendente dell'ispettorato Guardia di finanza del Triveneto.

(4-27549)

SANTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la privatizzazione delle aziende dell'Iri, che dovrà cessare la propria attività entro giugno 2000, sta procedendo in maniera costante con il risanamento finanziario ed industriale delle società del gruppo, mentre alcune aziende hanno trovato compratori privati, altre sono ancora in corso di privatizzazione;

a fronte del processo di privatizzazione effettuato non si conosce, a tutt'oggi la « sorte » del personale dell'istituto che, secondo dati ufficiali, è sceso, alla fine del 1999, al numero di 200 unità contro le circa 350 del giugno 1997;

è necessario, pertanto, conoscere urgentemente, in vista della cessazione dell'attività dell'Iri, se esista a tutt'oggi un piano preciso e dettagliato che preveda delle garanzie per la continuità dell'attività lavorativa da parte di soggetti che hanno svolto e che continuano a prestare la propria opera presso l'istituto con particolare professionalità visto che gli stessi uffici Iri hanno curato il piano di privatizzazione dell'istituto;

il processo di privatizzazione deve avere come scopo quello di salvaguardare la struttura industriale del paese tutelando, al contempo, le garanzie lavorative per il personale che, da anni, opera con elevata professionalità presso l'istituto —:

quali siano, a tutt'oggi, le garanzie lavorative per il personale Iri e dove lo stesso potrà eventualmente essere ricollocato al termine dell'attività dell'istituto;

se esista o se sia in corso di studio un piano preciso e dettagliato nel quale siano indicati in modo trasparente, per meglio

tutelare i lavoratori, i criteri per la ricollocazione del personale e presso quali altre aziende od istituti questo potrà continuare a svolgere la propria attività professionale ed inoltre se esistano, allo studio, forme di pensionamenti anticipati od altre misure incentivanti che permettano, in ogni caso, di assicurare garanzie per lavoratori dell'istituto;

come abbia operato, sino ad oggi, il piano di riduzione del personale e secondo quali criteri sia stato attuato e come sia stato ricollocato il personale Iri.

(4-27550)

FIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alla luce della recente legge approvata dal Parlamento, relativa al voto degli italiani all'estero, sono circa 80.000 gli ebrei ex italo-libici residenti in Israele che riacquisterebbero lo *status* italiano ed il relativo diritto di voto;

il regio decreto legge n. 2012 del 3 dicembre 1934 agli articoli 33-34 prevedeva tra l'altro che i nativi ed i residenti di Libia si « presumono cittadini italiani-libici, ove non risultino possessori di uno *status* straniero »;

l'onorevole Scalfaro, all'epoca Ministro dell'interno, con determinazione 4 marzo 1987, poneva fine alle tergiversazioni dei suoi predecessori disponendo il riconoscimento dello *status* italiano *optimo iure* a tutti gli ex italo-libici che comprovassero, mediante atto di notorietà, in assenza dell'apposito certificato, il precedente possesso della cittadinanza anzidetta e la mancata assunzione di quella del nuovo Stato libico;

attraverso le istruttorie raccolte in numerosi giudizi è risultato che gli ebrei ex italo-libici mai sono stati riconosciuti cittadini dello Stato libico e tanto meno ammessi ad esercitarvi i relativi diritti politico-costituzionali;

la stessa giurisprudenza, il Consiglio di Stato e le apposite direttive ministeriali

diramate con le circolari 11 gennaio 1989 e 31 luglio 1990, hanno concordemente stabilito che lo *status* di cittadino italiano si perde soltanto nei casi espressamente indicati dalla legge, riconoscendo quindi il diritto dei connazionali alla conservazione della propria cittadinanza anche quando uno Stato estero gli imponga la propria;

sulla base dei principi sopra riassunti gli ebrei ex italo-libici siano essi residenti in Italia o in Israele hanno diritto allo *status* italiano, mediante l'automatica iscrizione sui registri dei cittadini da parte dell'ufficiale di stato civile;

nonostante quanto sopra esposto nei ruoli dei tribunali sono iscritti numerosi ricorsi avverso la pubblica amministrazione volti ad ottenere da parte di ebrei ex italo-libici, la cittadinanza italiana, appesantendo il lavoro dei magistrati e causando notevole danno agli interessati dovuto ai lunghi tempi di svolgimento del processo e al non indifferente onere per le spese e gli onorari -:

quali provvedimenti la s.v. intenda adottare per garantire agli ex italo-libici il loro indiscutibile diritto e se siano state date le opportune istruzioni ai nostri consolati a proposito dello *status* italiano dovuto agli ex italo-libici emigrati in Israele, Stato questo che impone la propria cittadinanza ai nuovi emigranti così come accertato con le due direttive sopra citate.

(4-27551)

GAZZARA, STAGNO D'ALCONTRES e TABORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con legge 13 dicembre 1984, n. 971 è stato ratificato l'accordo intervenuto (Roma 18 febbraio 1983) mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore;

il trattato in questione ha cessato di avere efficacia a seguito dell'estinzione della Repubblica jugoslava quale soggetto giuridico internazionale e della non intervenuta successione nel trattato stesso della Repubblica di Croazia, nel cui territorio, in particolare, ha sede l'Università di Rijeka;

la cessazione degli effetti del trattato internazionale per il riconoscimento, previo giudizio di equipollenza delle autorità accademiche, dei titoli di laurea conferiti dalle università degli Stati contraenti, determina, in assenza di espressa manifestazione di assenso degli Stati di nuova formazione, il venir meno dell'obbligo di procedere alla valutazione di equipollenza, necessaria ai fini dell'efficacia del titolo predetto, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti accademici;

presso la citata Università di Rijeka un gruppo di ben 170 cittadini italiani si sono laureati in odontoiatria dopo l'estinzione della Repubblica jugoslava ed il relativo titolo accademico non viene riconosciuto in Italia;

la situazione descritta crea una notevole disparità di trattamento ai danni di cittadini italiani che, in perfetta buona fede, hanno conseguito una laurea che non viene riconosciuta nel loro stesso paese -:

quali iniziative si vogliano intraprendere per ovviare a tale stato di fatto certamente pregiudizievole per cittadini italiani che non hanno alcuna responsabilità nella situazione venutasi a creare.

(4-27552)

MARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 15 del 22 gennaio 1999 sui trasferimenti del personale della scuola nelle allegate tabelle D, E, F, G, di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d'ufficio per soppressione di cattedra, d'ufficio per soppressione di posto del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica, prevede, fra i titoli generali, l'attri-

buzione di un punto fino ad un massimo di 5 per ogni partecipazione ai nuovi esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno;

i docenti vengono chiamati dal ministero (presidente e componenti esterni) o designati dai consigli di classe (componenti interni);

non tutti i docenti vengono chiamati o designati e conseguentemente l'attribuzione del suddetto punteggio appare manifestamente discriminatorio —:

se il ministero intenda persistere nel mantenere ancora tra i titoli generali la valutazione di quanto lamentato in premessa, oppure, valutata la grave ingiusta discriminazione determinata dai criteri adottati dalla citata ordinanza ai danni dei docenti senza loro colpa esclusi, procedere alla soppressione dello specifico titolo nella medesima ordinanza contemplato.

(4-27553)

ALOI, NAPOLI, NUCCIO CARRARA, PAOLONE e CARLESI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione del consiglio provinciale di Reggio Calabria n. 89 del 18 novembre 1998, è stata istituita la cosiddetta « Consulta provinciale per l'ambiente », e ne è stato approvato il « regolamento »;

il richiamato atto deliberativo stabilisce che « Il Presidente della Consulta sarà nominato dal Presidente dell'amministrazione provinciale ed avrà un'indennità di carica di lire 1.500.000 (unmilione e cinquecentomila) mensili »;

nella stessa delibera si determina di « impegnare la somma di lire 50.000.000

per il funzionamento della medesima Consulta sul cap. 18802 del bilancio 1998 »;

a fronte di tali costi assunti dall'Ente, l'attività dell'organo così istituito consisterà, come da citato regolamento, in nient'altro che nella programmazione di studi e convegni, nell'espressione di pareri e nella promozione di non meglio specificate iniziative;

in data 30 novembre 1999 si è tenuta la cosiddetta assemblea costitutiva della richiamata Consulta, ridottasi ad una mera presa d'atto della nomina del presidente già designato dal vertice dell'amministrazione provinciale;

ci si deve chiedere se l'ordinamento amministrativo italiano, un tempo vanto dei nostri più illustri giuristi, abbia eventualmente subito negli ultimi anni — forse per effetto della riforma Bassanini — un imbarbarimento tale da consentire che il vertice di un organo collettivo sia nominato dal vertice di un altro organo, piuttosto che essere eletto dall'assemblea che è destinato a presiedere —:

se siano a conoscenza della circostanza che, tutto ciò premesso, il designato si è profuso, nella richiamata occasione, in impreviste e non pertinenti dichiarazioni programmatiche in chiave pseudo-vetero-ecoambientalistica, lanciate contro futuri insediamenti produttivi e tecnologici destinati a creare lavoro e sviluppo nella più povera provincia d'Italia;

se la cosiddetta « Consulta » in argomento sia prevista da qualche disposizione di legge, come tuttavia non sembra, per quanto si evince dal citato atto deliberativo;

a quale titolo siano rappresentati, in seno ad essa, i soggetti più disparati ed eterogenei, tra i quali, fra l'altro, ben tre « associazioni micologiche », e scuole di nuoto, nonché numerose sigle associative del tutto ignote e dalla cui denominazione non risulta possibile verificarne l'effettiva esistenza, il grado di rappresentatività e l'oggetto sociale;

se le nomine negli enti pubblici possano legittimamente essere effettuate senza predeterminarne i criteri e darvi pubblica evidenza, e comunque, nel caso di specie, se e quali parametri abbiano sovrinteso all'assegnazione dell'incarico di che trattasi;

a quali effettive funzioni debba e possa adempiere una commissione la cui pletoricità è attestata dalla presenza di quarantacinque membri effettivi, oltre a venti supplenti, a fronte delle evanescenti competenze regolamentari;

se la dettagliata, organica e tassativa normativa vigente in materia di indennità di carica per gli amministratori locali possa essere intesa - o derogata - nel senso di istituire l'ibrida ed indeterminata figura retribuita di presidente della Consulta provinciale per l'ambiente di Reggio Calabria, con emolumento fisso mensile di lire unmilione cinquecentomila a carico del contribuente;

se l'ipotesi in oggetto possa eventualmente configurare una fattispecie giuridicamente assimilabile ad un'attribuzione di delega assessorile fuori giunta e, per di più, fuori consiglio, e, pertanto, certamente illegittima;

se - ove non si ritenga di accogliere la prospettazione giuridica testé formulata - non reputino allora inevitabile, in alternativa, inquadrare quanto accaduto nell'istituto dell'accesso al pubblico impiego, in tal caso in violazione dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione del decreto legislativo 29/93, del decreto legislativo 80/98 e del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, con illegittima assegnazione di un pubblico stipendio a carico del bilancio di un ente pubblico territoriale al di fuori degli organici e delle procedure previste dalla legge;

se non ritengano - qualunque tra le due ipotesi sopra delineate si voglia accogliere - che ci si trovi in presenza di gravi e palesi profili di illegittimità amministrativa e contabile oltre ad ogni ulteriore eventuale conseguenza in molteplici e diverse sedi;

a quali poco trasparenti finalità, politiche o non, risponda l'intera operazione posta in essere con l'istituzione della cosiddetta Consulta di che trattasi, posto che l'impressione chiaramente emersa anche in sede di assemblea costitutiva è quella che di fatto il tutto si riduca alla creazione di un posto di « presidente »;

se sia questa l'immagine di impegno e di rinnovamento che l'attuale amministrazione provinciale di Reggio Calabria intende presentare ai cittadini che le hanno affidato il mandato elettorale;

come possano coesistere le pur sparute e difficilmente determinabili competenze della commissione in argomento, con quelle degli organi istituzionali provinciali, politici ed amministrativi, già funzionanti per legge negli stessi settori e, pertanto, come si giustifichi la spesa ulteriore a carico degli ignari e tartassati cittadini;

come si giustifichi l'impegno di spesa, sopra riferito, di cinquanta milioni a carico del bilancio dell'Ente per il 1998, una volta decurtati gli emolumenti presidenziali;

come ritengano compatibile con lo stipendio stanziato in favore del presidente della cosiddetta Consulta le consulenze esterne il cui affidamento è pur previsto - non si sa a quale finalità - dal richiamato regolamento;

chi debba materialmente pagare - posto che non è ammissibile che paghino i cittadini - per lo scempio di ogni più elementare principio di diritto amministrativo e di contabilità pubblica, operato dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria nella vicenda in questione;

se il Ministro del tesoro non reputi indispensabile ed urgente sollecitare i controlli amministrativi e giurisdizionali all'uopo previsti dalla legge in ordine alla illegittimità contabile ed al conseguente danno erariale configurantesi, anche perseguendo ogni responsabilità in materia;

se il Ministro dell'interno, non reputi necessario disporre un'accurata ispezione circa i gravi fatti qui segnalati, determi-

nando, in conformità ai poteri attribuiti dall'ordinamento ai propri organi centrali e periferici, lo scioglimento della suddetta Consulta provinciale per l'ambiente nella sua attuale costituzione, con ogni ulteriore provvedimento prodromico, connesso e consequenziale, anche in merito all'accertamento di ogni responsabilità. (4-27554)

DE CESARIS e BONATO. - *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 29 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, prevede disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati;

in esso, in particolare, si stabilisce che gli Enti concedenti contributi agevolati, ai sensi di numerose disposizioni legislative (compresa la legge n. 457 del 1978), nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni al fine di ricondurlo al medesimo tasso effettivo globale medio;

il comma 3 del medesimo articolo prevede che, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, venga emanato un regolamento attuativo della disposizione;

i beneficiari di tali mutui, visto il calo dei tassi di interesse intervenuto in questi ultimi anni, si trovano a pagare tassi di interesse molto superiori alla media di quelli concessi attualmente dalle banche così da determinare la paradossale situazione che mutui agevolati, concessi in relazione a determinati redditi, di fatto, sono divenuti penalizzanti;

il Parlamento e il Governo sono già intervenuti per la rideterminazione dei cosiddetti « mutui Gorla »;

malgrado il suddetto termine sia scaduto da oltre 5 mesi, tale regolamento ancora non risulta emanato;

tale ritardo determina la conseguenza che, mentre in base a una disposizione di legge, i beneficiari dei mutui agevolati avrebbero diritto alla rinegoziazione dei mutui, nella pratica l'esercizio di tale diritto è impedito dalla mancata emanazione del regolamento;

nel mese di dicembre scadono le rate dei mutui e, malgrado la modifica legislativa intervenuta da oltre 5 mesi, si continuano ad applicare le rate sulla base di tassi di interesse non rinegoziati;

il perdurare di tale ritardo, di fatto, determina la violazione di una disposizione di legge e rappresenta un grave nocumento per i soggetti interessati alla rinegoziazione -:

quali siano i motivi per i quali il regolamento non sia stato ancora emanato a cinque mesi dall'approvazione della legge n. 133 del 1999;

se non ritenga urgente provvedere all'emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 29 della legge n. 133 del 1999 in modo da permettere la rinegoziazione dei mutui a partire dalla prossima rata di scadenza degli stessi;

se non ritenga di dover prevedere che il tasso di interesse, così come rinegoziato, si applichi a partire dalla data di approvazione della legge n. 133 del 1999.

(4-27555)

BORGHEZIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

notizie di stampa riferiscono che un giovane poliziotto, Mirko Schio, rimasto paralizzato a soli 27 anni in seguito ad un conflitto a fuoco e, per di più, senza un rene e senza la milza, sarebbe stato - si fa per dire - indennizzato dallo Stato con la somma di lire undici milioni -:

se la notizia sconcertante corrisponda al vero;

se non si ritenga che un mini-indennizzo di questa entità, oltre a coprire di vergogna lo Stato italiano, di fatto non possa che accentuare lo stato di ben comprensibile disagio di tutti gli appartenenti alle Forze dell'ordine che, motivatamente, si sentono abbandonati ed ignorati dalle istituzioni. (4-27556)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

su quali basi poggiano i dati che vengono forniti sui clandestini presenti in Italia;

se non ritengano ridicolo ed offensivo per l'intelligenza degli italiani parlare di soli duecentomila clandestini presenti in Italia, mentre in tutte le città italiane sono a migliaia che gironzolano per le strade;

se non ritenga il Governo che sia doveroso fornire i dati reali e smetterla di trasmettere dati ridicoli, che costituiscono una presa in giro ed una sottovalutazione della capacità intellettive del popolo italiano;

dal Governo, che ha consentito in questi anni che centinaia di migliaia di clandestini entrassero in Italia per scorrazzarvi liberamente e compiere ogni azione, anche delinquere senza nemmeno conseguente punizione, come mai ogni giorno sbarca in Puglia gente di ogni parte del mondo, come mai le navi cariche di persone vengano — addirittura dalle nostre navi militari — aiutate a raggiungere i nostri porti, invece di essere riaccompagnate da dove sono partite;

se il Governo si renda conto di quel che fa, della situazione che ha creato nel paese, di avere aperto le frontiere a tutti, senza poi assicurare casa e lavoro, lasciando che gli stranieri venissero arruolati nelle bande della criminalità o si organizzassero in proprio per delinquere;

come mai si permetta — e non esiste controllo — che gente irresponsabile e

senza scrupolo, possa impunemente affittare piccoli appartamenti a decine di clandestini;

come mai si permetta che i clandestini possano dimorare in edifici pubblici, in fabbricati abbandonati;

se il Governo si renda conto di avere inferto un colpo mortale al Paese con la sua prodigalità nell'aprire le frontiere e nel consentire che il nostro territorio divenisse terra di nessuno, dove si può fare quel che si vuole;

se i Ministri di questo Governo, lontani dal popolo, non avvertano il malcontento generale, la sofferenza degli italiani, costretti a subire ogni giorno torti ed abusi da parte della delinquenza extracomunitaria, che ormai spadroneggia e fa quel che vuole. (4-27557)

MARTINAT. — *Ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la conservazione del patrimonio agricolo, che è poi anche conservazione del nostro patrimonio culturale, è quotidianamente insidiata da una dinamica economico-industriale poco attenta alle ragioni della tradizione e della memoria storica. È singolare che l'abbandono delle attività rurali non soltanto venga tollerato, ma trovi addirittura incentivo nella nostra legislazione fiscale e nell'interpretazione che di questa danno gli uffici ministeriali;

l'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha introdotto la discussa Irap, ha previsto che ai fini dell'applicazione Ici si considerino coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alla legge 9 novembre 1963, soggette ai relativi obblighi previdenziali. Tale disposizione intende circoscrivere l'ambito soggettivo delle agevolazioni Ici previste per i terreni agricoli condotti direttamente dagli agricoltori;

in questo modo, viene di fatto riconosciuta la qualifica di imprenditori agricolo ad un'ampia schiera di soggetti, e

nello specifico ai pensionati che, non essendo soggetti all'obbligo di assicurazione pensionistica, si dedicano all'esercizio dell'attività agricola. Tale realtà risulta particolarmente diffusa in Piemonte, dove i passati anni di impetuoso sviluppo industriale hanno spinto molte persone all'abbandono dell'attività agricola. In molti casi, peraltro, questi soggetti hanno dedicato il loro tempo libero alla coltivazione dei fondi, per poi tornare, una volta raggiunta la pensione, ad un'attività agricola a tempo pieno. Questi soggetti si vedono ora riconoscere le agevolazioni fiscali ai fini Ici in quanto, ovviamente, non sono più tenuti all'assicurazione previdenziale. Ciò che appare ancor più grave è che la limitazione introdotta rischia di essere estesa, almeno secondo la volontà degli uffici delle entrate, anche alle imposte erariali. Infatti a questi soggetti verrebbe imposto l'obbligo di accatastare al nuovo catasto edilizio urbano i fabbricati posseduti, per la presunta mancanza del requisito di « ruralità »;

le conseguenze fiscali del nuovo accatastamento si rileverebbero non soltanto ai fini Ici, ma anche ai fini dell'imposta sui redditi, nonché, in caso di trasferimento del fondo, ai fini delle imposte di registro, successione, donazione, eccetera;

tale conclusione non è direttamente desumibile dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante le norme per l'accatastamento dei fabbricati rurali, ma deriva dall'interpretazione restrittiva fornita ad alcuni uffici. Questo provoca un'evidente discriminazione tra soggetti che operano in agricoltura, anche se a diverso titolo, e l'incertezza applicativa da parte dei comuni di una norma controversa —:

se non si ritenga quanto mai urgente un intervento legislativo, volto ad escludere l'obbligo di accatastamento urbano per i soggetti pensionati che possiedono fabbricati siti su fondi dagli stessi coltivati;

inoltre, alla luce di quanto sopra riportato, se non sarebbe opportuno modificare lo stesso articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997, giacché non si

vede alcuna ragione per penalizzare i soggetti che, dopo una vita di lavoro, decidono di tornare alle campagne, contribuendo così al perpetuarsi della tradizione agricola ed alla conservazione del territorio.

(4-27558)

BACCINI e BECCHETTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta esecutiva del Coni, organo di governo, seguita a deliberare in ordine all'attività amministrativa ed in particolare anche in materia di organizzazione di risorse umane, in aperta violazione del principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera adottata dalla giunta esecutiva nella seduta del 10 settembre 1999, concerne il conferimento della titolarità di diverse segreterie federali a diverso titolo elargite;

il predetto provvedimento amministrativo è sicuramente riconducibile alla esclusiva competenza del segretario generale dell'ente, ovvero dei vari dirigenti generali per area di competenza atteso che il dettame di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, dispone che le « attribuzioni dei dirigenti », così come individuate nei commi precedenti, « possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative », fattispecie normativa questa che non trova applicazione nei casi sopra elencati;

la Giunta esecutiva con propria deliberazione adottata nella seduta del 29 novembre 1999, ha disposto che gli uffici di coordinamento regionale (uffici per la maggior parte di livello dirigenziale) rimangono vacanti in attesa del nuovo ordinamento dei servizi e nelle premesse, ribadisce testualmente « la competenza esclusiva della giunta esecutiva per l'attribuzione anche temporanea di qualsivoglia incarico dirigenziale da attuarsi su conforme proposta del Segretario Generale » e di seguito puntualizza che « sono comun-

que da intendersi privi di qualunque efficacia eventuali provvedimenti assunti in maniera difforme » (quest'ultima frase per inficiare i legittimi incarichi conferiti, in via provvisoria e nella forma del decreto, dal dirigente generale competente per area, in costanza di vacanze organiche nei ruoli dirigenziali dell'Ente, ai fini della corretta e necessaria funzionalità della struttura territoriale del Coni alla luce del vigente ordinamento dei servizi) —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro al fine di ristabilire, anche per il Coni, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che attribuisce proprio ai dirigenti la competenza ed emettere tutti gli atti amministrativi e gestionali, riservando all'organo di governo solo i provvedimenti d'indirizzo politico e quelli a carattere programmatico;

quali azioni intenda intraprendere per verificare, per esserne informato, quali siano gli atti amministrativi e gestionali posti in essere dal segretario generale del Coni considerato che, ai sensi della normativa ancora vigente è il segretario generale che propone i provvedimenti deliberativi alla giunta esecutiva e che pertanto nei casi citati, si è di fronte ad una ingiustificata « delega » di funzioni dello stesso alla giunta esecutiva, ancor più ingiustificata se si considera che il segretario generale del Coni è un dirigente generale di classe B e che, oltre a percepire la retribuzione per tale classe, sarebbe opportuno che ne svolgesse anche le funzioni.

(4-27559)

RUSSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Pompei, a partire dall'insediamento della nuova amministrazione dopo le elezioni dello scorso giugno, si è venuto definendo un quadro istituzionale segnato da gravi anomalie e tale da suscitare allarme e da indurre alla massima vigilanza;

tali anomalie segnano i settori chiave dell'amministrazione locale e si sostanziano in quanto segue:

vi sono state irregolarità diffusa e sistematica nelle procedure di appalto e negli incarichi professionali:

a) per l'appalto inteso alla realizzazione di una rete di trasporto ecocompatibile (fondi Giubileo per oltre sette miliardi, concessi su progetto proposto dall'amministrazione precedente), la giunta ha adottato una delibera inusitata: poiché il Cta provinciale della regione Campania aveva prescritto una riduzione del quadro economico nella misura del 15 per cento rispetto alla cifra già stabilita nel bando già precedentemente pubblicato, si è omessa la ripubblicazione e la riapertura dei termini, approvando invece una lettera d'invito difforme dal bando medesimo con la quale si imponeva alle ditte partecipanti di offrire almeno il ribasso del 15 per cento. Naturalmente, in ragione di tale clausola ad avviso dell'interrogante vessatoria ed illegittima, la gara è andata deserta. La giunta ha conseguentemente disposto, tardivamente rispetto ai tempi prescritti dalla legge sul Giubileo, la ripubblicazione del bando solo nello scorso mese di novembre, cioè oltre i termini prescritti. Questo singolare comportamento può trovare solo una spiegazione: l'amministrazione precedentemente in carica aveva ritenuto di non aggiudicare l'appalto perché si era avuta partecipazione da parte di una sola ditta. Solo questa potrebbe risultare aggiudicataria in caso di ulteriore diserzione della gara. L'obiettivo degli amministratori potrebbe essere quello di predisporre artificialmente le condizioni perché tale attribuzione diventi « obbligata »;

b) per l'appalto della manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica sarebbero state violate diverse disposizioni delle leggi intese ad impedire la precostituzione dell'aggiudicatario. Si è applicata alle modalità di gara la legge n. 109/1994, che riguarda i lavori pubblici, in luogo del decreto legislativo n. 157/1995, che invece riguarda gli appalti pubblici dei servizi, che

andava dunque applicato alla fattispecie. Si è dato così luogo ad illegittime modalità di concorso sia quanto al raffronto delle offerte e all'individuazione delle offerte anomale, sia quanto ai requisiti dei partecipanti. Inoltre si è inteso favorire ulteriormente l'aggiudicatario, non contemplando, tra le clausole del bando, l'obbligo di realizzare le opere necessarie alla tutela della sicurezza, da porre a carico dell'appaltatore, obbligo previsto dalla legge n. 494/1994;

c) per l'appalto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi delle principali strade del centro urbano (fondi Giubileo per oltre un miliardo), essendo l'aggiudicazione avvenuta a cura dell'amministrazione precedente ed essendosi i lavori già svolti per oltre il settanta per cento, l'Amministrazione subentrata non ha potuto che impadronirsi della direzione dei lavori, revocando il tecnico precedente e affidando l'incarico ad altro tecnico, che sarebbe un affine del sindaco. In seguito a tale incarico, si è realizzata un'anomala lievitazione dei costi, poiché il nuovo direttore ha disposto lavori aggiuntivi con propri ordini di servizio (cioè secondo una modalità non consentita, poiché i lavori si stavano svolgendo sul fondamento di un progetto « cantierabile », quindi definito in ogni dettaglio e tale da non lasciare margine al direttore dei lavori). E mentre il nuovo direttore dei lavori avallava tali incrementi di spesa, in realtà provocava « ufficiosamente » la riduzione dei costi, poiché consentiva che non venissero realizzate le rampe di accesso per i portatori di handicap in corrispondenza degli attraversamenti pedonali: non è stato dunque compiuto alcun abbattimento delle barriere architettoniche nella strada interessata dall'ultima fase dei lavori (via Roma), ma, in compenso, è lievitata la spesa e, con la spesa, è lievitata la parcella professionale;

d) per la realizzazione di una piazza e di opere di arredo urbano in Via Aldo Moro, è stato conferito incarico professionale ad un architetto, candidato in una delle liste a sostegno dell'attuale sin-

daco (candidato non eletto ma molto attivo nella campagna elettorale). Tale conferimento è avvenuto in violazione della legge n. 109/1994, modificata dalla legge n. 415/1998, e si è configurato come assolutamente arbitrario. Infatti: I) non sono state accertate e verificate le circostanze che consentono di non affidare le progettazioni all'ufficio tecnico del comune, II) non è stata verificata l'esperienza e la capacità professionale del progettista incaricato e non ne è stata motivata la scelta in relazione al progetto da affidare; III) poiché l'opera non è finanziata, si è stabilito di subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Ma ciò è espressamente vietato dall'articolo 12-bis legge n. 109/1994;

e) i lavori di realizzazione della rete fognaria in località Fontanelle (per circa nove miliardi), già aggiudicati con regolare gara dalla precedente amministrazione alla ditta « Ritonnaro » di Salerno, sarebbero stati subappaltati, una volta insediatosi il nuovo sindaco, ad una ditta con sede sociale in Scafati. Subito dopo il subappalto, vi sarebbe una lievitazione dei costi, e dunque l'assorbimento delle economie e del ribasso d'asta, mediante correzioni sostanziali nella previsione della tipologia dei materiali, mentre, anche in questo caso, il progetto approvato e finanziato e posto a base della procedura concorsuale era « cantierabile » e dunque non suscettibile di così rilevanti correzioni;

f) nel procedimento giudiziale contro il curatore fallimentare della ditta Irep s.a.s. — procedimento relativo alla realizzazione di un centro polisportivo in località Fossa Valle, in cui è in gioco un debito del comune per circa sei miliardi e mezzo di lire — la giunta ha revocato, senza motivazione, il legale incaricato dall'amministrazione precedente, legale che si era mostrato particolarmente solerte, sollecitando invano più volte per iscritto la nuova amministrazione a tenere comportamenti difensivi efficaci;

g) risulta all'interrogante che l'avvocato nominato in sua vece si trovi in una

situazione di conflitto per essere portatore di un interesse potenzialmente contrastante con quello dell'Ente: esercita la professione con il fratello, a sua volta difensore di alcuni ex-amministratori comunali nel giudizio innanzi alla Corte dei conti concernente proprio la vicenda Irep. Risulta altresì anche che l'assessore dell'attuale giunta, incaricato degli « affari generali », sarebbe l'avvocato di soggetti portatori di interessi contrastanti con quelli del comune, anch'egli in giudizi riferiti alla vicenda Irep;

vi è stata la crescita in progressione geometrica dell'abusivismo edilizio:

a) il fenomeno riguarda soprattutto la periferia Nord della città (località Tre Ponti), area a forte, tradizionale presenza camorristica. Nel periodo successivo all'insediamento della nuova giunta, si registra un caso di abusivismo ogni due giorni. E si tratta solo dei dati ufficiali; mentre deve stimarsi realisticamente che ai casi di abusivismo denunciato corrispondano almeno altrettanti casi di abusivismo non scoperto tempestivamente e dunque di fatto impunito;

b) il nuovo sindaco ha provocato lo smantellamento, a colpi di ordini di servizio, del nucleo di polizia municipale preposto al controllo nel settore, privandolo degli uomini più esperti e competenti;

c) presso il comune pendono circa cinquemila domande di condono, per la massima parte insuscettibili di essere accolte, in ragione dei vincoli che gravano sul territorio cittadino. L'esame di tali domande dovrebbe svolgersi secondo un ordine rigorosamente cronologico. Ebbene, si registra di recente l'arbitrario accoglimento di alcune istanze di condono, in violazione dell'ordine cronologico di presentazione, e in aree in cui il condono non sarebbe possibile, e con riguardo a tipologie di lusso, non all'abusivismo « povero », cosiddetto di necessità. Inutile rilevare quanto il settore sia delicato, poiché dietro l'edilizia illegale si cela la « camorra del cemento », che controlla con logica ferrea tutte le fasi di realizzazione delle opere

abusivo, fornendo a prezzi altissimi le materie prime e assicurando la « protezione » verso gli interventi delle autorità amministrative;

d) all'abusivismo si accompagna un'attività di speculazione edilizia non conforme alla normativa vigente. Deve considerarsi attentamente, in proposito, il caso della società « Pompei World », che ha ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di una struttura assai consistente, da destinare a clinica privata, in un'area sottoposta a vincolo dal vigente piano territoriale paesistico. Il pretesto addotto per giustificare questa concessione consiste nella necessità di apprestare strutture di accoglienza in vista del Giubileo del 2000. Ma si osservi: I) la realizzazione di una clinica privata non ha nulla a che vedere con l'evento giubilare; II) dai dati in possesso dall'interrogante risulta che i concessionari hanno compiuto di recente una « inizio lavori » fittizio ed è del tutto evidente che, se pure i lavori cominciassero effettivamente, potrebbero esser completati (e l'attività della clinica potrebbe essere assicurata) solo in epoca largamente successiva non all'inizio, ma alla conclusione dell'anno giubilare. Sicché il riferimento al Giubileo, che ha giustificato l'esame secondo una corsia preferenziale, con il superamento di ogni ordine cronologico, e l'esito favorevole della pratica, ad avviso dell'interrogante privo di ogni senso ed è del tutto pretestuoso (peraltro, l'area prescelta è lontanissima dal centro cittadino, nient'affatto collegata ad esso, ed anzi priva delle necessarie infrastrutture viarie di accesso); III) il Piano Territoriale Paesistico qualifica l'area sulla quale la clinica dovrebbe sorgere come « R.U.A. », cioè vieta ogni nuova edificazione che non consista in *standard* prescritti dalla legislazione statale o regionale: ora, una clinica non è uno *standard* prescritto dalla legge; IV) Pompei è già dotata di una grande struttura di questo tipo, collocata in prossimità del centro cittadino e capace di assicurare un'efficace attività di pronto soccorso;

e) per quanto riguarda più complessivamente la vicenda Giubileo, si consideri il rischio che, tra i progetti presentati da privati, solo quelli aventi carattere sicuramente speculativo passino alla fase attuativa: di recente la competente Commissione, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha cominciato a notificare all'ente provvedimenti di esclusione di progetti a suo tempo già approvati, secondo un criterio di selezione misterioso, se si considera che i provvedimenti in discorso non risultano motivati. Ma tra i progetti esclusi non è compreso il richiamato complesso della società « Pompei World », l'unico per il quale esisterebbero motivi assai consistenti di annullamento;

vi sono state gravi e reiterate violazioni della legislazione in materia di contabilità e bilancio:

a) la giunta comunale e la maggioranza consiliare hanno lasciato trascorrere invano il termine perentorio del 30 settembre, entro il quale, ai sensi del decreto legislativo n. 77/1995, il consiglio avrebbe dovuto approvare la delibera di riequilibrio del bilancio. Ad avviso dell'interrogante la ragione di ciò risiederebbe nella volontà di non riconoscere il debito fuori bilancio di cui alla vicenda Irep (v. *supra* punto 1 f), senza tuttavia compiere alcuna attività intesa a fronteggiare efficacemente le richieste del curatore fallimentare, anzi perdendo inspiegabilmente ogni occasione per esibire documenti utili alla posizione del Comune e destituendo, come detto, il legale che più efficacemente aveva tutelato gli interessi dell'Ente;

b) risulta all'interrogante che la giunta comunale e la maggioranza consiliare hanno lasciato trascorrere invano il termine perentorio del 30 novembre, prescritto, ancora dal decreto legislativo 77/1995, entro cui il comune avrebbe dovuto approvare la delibera annuale di assestamento generale: questione aperta sempre il debito Irep. Ma, in questo caso, le determinazioni del consiglio (delibera n. 44 in data 30 novembre 1999), nelle quali sono ravvisabili gli estremi del falso in bilancio,

hanno anche ricevuto il parere negativo del Ragioniere capo e del collegio dei revisori dei conti, disattendendo perfino un parere legale reso da un avvocato, professore universitario, pure incaricato dalla stessa giunta;

c) nella stessa delibera consiliare n. 44/1995, in ispecie all'allegato 13, sono contenute affermazioni riferite alla situazione di fatto e al comportamento degli uffici rivelatesi clamorosamente false già nel corso dell'adunanza del 30 novembre, senza che peraltro l'amministrazione e la maggioranza (tredici consiglieri) si siano indotte a desistere dal voto favorevole;

d) con riferimento a tale situazione, il ragioniere capo ha prodotto, in data 3 dicembre 1999, una nota inviata al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al presidente del collegio dei revisori, al segretario generale e all'assessore al bilancio, con la quale, facendo richiamo all'articolo 36, comma 2, decreto legislativo 77/1995, afferma senza possibilità di equivoco che, in ragione dell'« inerzia dell'organo consiliare » nel riconoscimento del debito fuori bilancio e nella salvaguardia degli equilibri finanziari, ricorrono gli estremi dello scioglimento del consiglio comunale;

e) il procedimento inteso allo scioglimento dovrebbe essere avviato dalla sezione provinciale di Napoli del comitato regionale di controllo, che non risulta aver ancora provveduto in tal senso;

il personale politico-amministrativo risulta a rischio:

a) già nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative dello scorso giugno, fu denunciata pubblicamente la presenza nelle liste a sostegno dell'attuale sindaco di candidati variamente compromessi con il mondo della delinquenza organizzata. Tali denunce furono riportate dalla stampa *Metropolis* del 19 marzo 1999 senza suscitare né smentite né iniziative in sede giudiziale. Ora le persone in questione risultano presenti in consiglio comunale e in giunta;

b) quanto all'apparato, i funzionari che operano secondo legalità sono costantemente sottoposti alla pressione ostile degli amministratori. È significativo il caso del ragioniere capo, che, per aver osato compiere doverosi richiami all'osservanza delle leggi sulla contabilità comunale, è stato fatto oggetto di valutazioni negative in sede consiliare da parte della maggioranza. Altri funzionari si assoggettano, invece, alle richieste improprie dell'amministrazione. Orbene, proprio le materia dei lavori pubblici e dell'edilizia sono quelle nelle quali si registra l'azione meno trasparente e sulle quali si appuntano le descritte pressioni provenienti dal territorio e mediate dal condizionamento dei richiamati personaggi;

i fatti illustrati, se compiutamente accertati, presenterebbero connotati di estrema gravità;

essi si sono prodotti in un lasso di tempo relativamente ristretto, ciò che fa presumere l'esistenza di un disegno inteso a condizionare la vita amministrativa della città sufficientemente articolato e affinato in fase precedente la vicenda elettorale del giugno 1999;

tale disegno potrebbe essere sostenuto da forze oscure e legate alla delinquenza organizzata;

durante l'ormai assai prossimo anno giubilare, Pompei sarà punto di attrazione di grandi masse di visitatori e dei connessi prevedibili interessi;

il contesto in cui sono maturati i fatti richiamati e la personalità dei soggetti che ne sono protagonisti sarebbero stati segnalati, anche in forma scritta, molti mesi orsono, ad organi dello Stato competenti ad intervenire, da esponenti di primario livello dell'amministrazione cittadina allora in carica;

la città di Pompei, per il suo ruolo e per la sua immagine, non può essere lasciata priva di adeguata tutela —:

quali iniziative intenda adottare per compiere ogni opportuna verifica in ordine alla fondatezza dei fatti sopra illustrati;

quali iniziative intenda adottare per fronteggiare la delicatissima situazione venuta in essere a Pompei sotto il profilo della garanzia della legalità amministrativa e dell'ordine pubblico;

se non ritenga che gli organi preposti dall'amministrazione del comune di Pompei abbiano violato ripetutamente precisi obblighi di leggi;

in caso positivo, quali conseguenti misure intenda adottare in proposito;

se consti che la società alla quale sono stati subappaltati i lavori indicati in premessa e relativi alla realizzazione della rete fognaria in località Fontanelle abbia consegnato la certificazione antimafia prescritta dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

come intenda fronteggiare i condizionamenti impropri dell'attività amministrativa nel comune di Pompei. (4-27560)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

una recente circolare ministeriale introduce nelle scuole superiori un'altra materia: l'enigmistica, facendo sì che i *rebus* cruciverba, sciarade, anagrammi e sottoboschi di simili capricci verbali possano diventare campi sportivi aperti alle bizzarrie degli studenti;

l'insegnamento della nuova disciplina andrebbe, secondo le dichiarazioni del ministro, a sviluppare la logica;

nonostante l'introduzione dell'autonomia didattica e la mancata definizione delle discipline curriculari, le singole istituzioni scolastiche, a causa di costanti introduzioni di materie prettamente dilettantistiche, si trovano costrette a togliere tempo all'insegnamento delle vere discipline;

con gradualità, e quasi nell'assoluto silenzio, si sta emarginando sempre più l'insegnamento delle lingue greca e latina, diminuendo così l'insegnamento della cultura classica;

mentre sarebbe proprio lo studio delle lingue greca e latina a privilegiare, nello studente, la coltivazione delle attitudini logiche;

peraltro, nell'insegnamento classico, in generale, si trovano formulati i valori che ancora oggi riteniamo fondamentali, come l'autonomia intellettuale, il senso critico, la libertà e la democrazia —:

se non ritenga indispensabile annullare la circolare che introduce l'insegnamento dell'enigmistica e definire, invece, le materie curriculari nei vari indirizzi di studio;

se non ritenga, comunque, di dover incoraggiare lo studio delle vere discipline ed in particolare di quelle classiche.

(4-27561)

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stata approvata la legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori;

il comma 6 dell'articolo 2 della legge individua la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale delle citate istituzioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente;

su indicazione del Governo anche il comparto ministeri è stato scorporato ed i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri avranno una specifica e separata area di contrattazione;

a fronte di quanto sopra il comparto scuola continua a rimanere unificato e la contrattazione comprende tutte le categorie di personale;

la nuova qualifica dirigenziale prevista per i capi di istituto determinerà necessariamente lo scorporo contrattuale degli stessi, lasciando il personale docente della scuola ancora più penalizzato;

di fronte alle complesse e numerose innovazioni in campo scolastico andrebbe valorizzata la professionalità dei docenti chiamati a dare attuazione alle nuove leggi —:

se non ritengano necessario ed urgente risolvere adeguatamente il problema con la istituzione di una specifica e separata area di contrattazione per i docenti. (4-27562)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

mentre i cosiddetti « pentiti » godono di ogni beneficio, persino di quello pensionistico, per un agente della polizia di Stato la completa paralisi, per causa di servizio, vale solo undici milioni;

Mirko Schio agente della polizia di frontiera di Porto Marghera, nel 1995, durante una regolare azione di controllo è stato raggiunto da una raffica di mitraglietta che gli ha spappolato un rene e la milza e spezzato la spina dorsale;

l'agente Schio, che oggi ha soli ventisette anni, vive senza un rene, senza la milza e in carrozzina, paralizzato agli arti inferiori;

l'agente Mirko Schio ha rifiutato la medaglia di bronzo ed è stato costretto ad attendere due anni per avere la pensione;

l'equo indennizzo che lo Stato gli ha riconosciuto è stato di soli 11 milioni —:

se non ritenga necessario ed urgente accelerare la legge di riforma sugli indennizzi per gli agenti e le loro famiglie;

se non ritenga di dover riconsiderare il caso dell'agente Mirko Schio, in maniera da rendere giustizia ad una vita paralizzata per l'adempimento del proprio dovere.

(4-27563)

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con diversi atti ispettivi già presentati, tutti privi di risposta, l'interrogante ha evidenziato come le decisioni assunte in materia di trasporto dall'Alitalia e dallo stesso Governo, abbiano fino ad oggi dimostrato poca attenzione verso le necessità degli utenti calabresi ed in particolare, verso quelli che si servono dell'aeroporto di Lamezia Terme;

il monopolio del traffico da parte dell'Alitalia, non solo fa risultare l'aeroporto di Lamezia Terme fra i più costosi d'Italia, ma danneggia l'intera regione, rallentandone la crescita dell'economia, delle esportazioni, del commercio e del turismo;

la stessa prevista chiusura notturna degli aeroporti italiani penalizzerebbe maggiormente l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme che, costruito secondo i migliori criteri della tecnica di settore, è uno degli aeroporti più sicuri del mondo e non produce alcun impatto ambientale ed acustico per il territorio;

nonostante questa scarsa sensibilità l'aeroporto di Lamezia Terme si attesta come uno dei più attivi aeroporti del Sud, valutato l'incremento del 7,8 per cento del traffico di passeggeri;

l'Alitalia ha attuato una promozione Millemiglia raddoppiando miglia e bonus con i voli da Roma a Catania, Palermo, Venezia, Torino, Cagliari (e viceversa) e da Milano a Catania e Palermo (e viceversa), ma ha lasciato fuori la Calabria;

l'interrogante ritiene che il Governo non possa continuare ad esimersi dal valutare, dal punto di vista strategico, l'importanza che l'aeroporto di Lamezia Terme può avere per l'atteso sviluppo economico dell'intero territorio calabrese —:

se non ritengano indispensabile intervenire presso l'Alitalia affinché modifichi

la politica attuata nei confronti degli utenti calabresi e garantisca la mobilità degli stessi con gli stessi diritti degli altri cittadini italiani;

se non ritengano necessario ed urgente far comprendere la valenza strategica dell'aeroporto di Lamezia Terme, al fine di modificare la politica finora attuata dall'Alitalia nei confronti di questo importante centro del traffico calabrese.

(4-27564)

PROCACCI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione Ekoclub, che si definisce associazione di protezione ambientale, mentre come tutti sanno è stata fondata ed attualmente gestita dalla Federazione italiana della caccia, utilizza nella sua carta intestata il marchio del Coni;

tale associazione, oltre a non essersi mai concretamente occupata di protezione ambientale, né del resto si capisce come avrebbe potuto essendo costituita esclusivamente da cacciatori, non ha mai organizzato manifestazioni sportive o simili —:

per quale motivo tale associazione utilizzi nella propria carta intestata il marchio del Coni e se non ritenga opportuno dare indicazioni affinché vi sia un uso più corretto da parte delle singole Federazioni del suddetto marchio. (4-27565)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta scritta Pagliuca ed altri n. 4-27183, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 25 novembre 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Maticena.